CONDIZIONI DELLA FORNITURA

ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI VEICOLI COMMERCIALI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023

INDICE

Definizioni 4

1 OGGETTO DELL'APPALTO ***6***

1.1 Caratteristiche principali della fornitura 6

1.2 Caratteristiche tecniche dei veicoli 7

1.3 Veicoli oggetto dell'Accordo Quadro 9

1.4 Il responsabile del servizio 9

1.5 Indicazioni relative all'uso dei veicoli 10

1.6 Gestione delle sanzioni amministrative 11

2 EROGAZIONE DELLA FORNITUTA ***13***

2.1 Consegna dei veicoli e decorrenza del noleggio 13

2.2 Ritardo di consegna e preassegnazione obbligatoria 15

2.3 Manutenzione 16

2.4 Pneumatici 19

2.5 Riparazioni di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico 21

2.6 Autoveicolo sostitutivo 22

2.7 Soccorso stradale 23

2.8 Coperture assicurative e gestione sinistri 24

2.9 Interfaccia di Fleet Management 27

2.10 Servizio di ricezione chiamate 27

2.11 Centri di servizio 29

2.12 Restituzione del veicolo 30

2.13 Percorrenze chilometriche 32

2.14 Facoltà di estensione temporale 33

3 SERVIZI A PAGAMENTO ***34***

3.1 Preassegnazione facoltativa 34

3.2 Consegna e restituzione a domicilio 35
3.3 Inserimento apparecchiature e allestimenti speciali 35
3.4 Optional 37
3.5 Presa e riconsegna a domicilio per manutenzione ordinaria e cambio pneumatici 38
3.6 Servizio di telematica 40
3.7 Servizio di car sharing aziendale 41
4 Reportistica 43

Definizioni

Nell'ambito del presente documento si intende per:

- *Accordo Quadro*: il Contratto stipulato dalla Consip S.p.A. con il Fornitore del servizio di noleggio di veicoli senza conducente.
- *Amministrazione Contraente*: le Amministrazioni Pubbliche che utilizzano l'Accordo Quadro nel periodo della sua validità ed efficacia, attraverso l'emissione di Ordinativi di Fornitura.
- *Amministrazione Assegnataria*: l'articolazione dell'Amministrazione Contraente cui viene assegnato in utilizzo l'autoveicolo.
- *Amministrazione*: le Amministrazioni Pubbliche, Contraenti o Assegnatarie.
- *Veicolo*: il bene oggetto del servizio di noleggio, utilizzato dall'Amministrazione per l'espletamento delle funzioni e dei servizi di sua competenza, avente le caratteristiche tecniche descritte nell'Appendice A al presente Documento.
- *Centro dedicato*: il luogo indicato dal Fornitore per l'erogazione di uno dei servizi espletati dal medesimo.
- *Centro di servizio*: il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l'esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza.
- *Conducente*: la persona fisica che utilizza il veicolo.
- *Contratto di noleggio*: il contratto con il quale il Fornitore, dietro corrispettivo (canone di noleggio), si obbliga a mettere a disposizione dell'Amministrazione Contraente il veicolo oggetto di locazione.
- *Fornitore*: l'impresa, il raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio che risulterà aggiudicatario di uno o più lotti e che, conseguentemente, sottoscriverà il relativo Accordo Quadro, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire i Contratti di noleggio.
- *Giorni lavorativi*: i giorni dal lunedì al venerdì, con esclusione del sabato, della domenica, delle festività nazionali e delle festività patronali (relative al territorio ove sono ubicate le Amministrazioni Assegnatarie).
- *Manuale Operativo*: l'insieme delle procedure, regolamenti e comportamenti che il Conducente e l'Amministrazione Assegnataria devono seguire per fruire dei servizi di cui al presente Capitolato tecnico, che dovrà essere contenuto all'interno del veicolo unitamente alla documentazione di bordo.
- *Manutenzione ordinaria*: il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione di

registrazioni e controlli periodici secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici dei veicoli, dal Fornitore o, comunque, con frequenze tali da garantire l'efficienza del veicolo in ogni momento. Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (es.: candele, pasticche freni, filtri, olio e liquidi, etc.).

- *Manutenzione straordinaria*: ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati, difettosi, guasti o comunque non funzionanti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessario per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all'uso (es.: rifacimento della frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, etc.).
- *Ordinativo di Fornitura (anche Ordine di Acquisto)*: il documento con il quale l'Amministrazione Contraente manifesta la volontà di utilizzare l'Accordo Quadro usufruendo dei servizi indicati nel presente Documento e impegnando il Fornitore alla prestazione degli stessi.

1 OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 Caratteristiche principali della fornitura

Il presente documento disciplina gli aspetti tecnici della fornitura di veicoli commerciali in noleggio a lungo termine senza conducente, comprensiva dei servizi connessi e di quelli a pagamento specificati nel presente documento e nei suoi allegati.
La prestazione oggetto del presente appalto è conforme al D.M. del 17 giugno 2021 del Ministero della transizione ecologica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 2 luglio 2021.
Il Fornitore si obbliga ad erogare il servizio ad ogni Amministrazione Contraente che ne faccia richiesta, nei limiti dei quantitativi massimi e secondo le modalità indicati nel presente Documento.
Il Fornitore garantisce la completezza e l'omogeneità del servizio.
Le Amministrazioni Contraenti potranno scegliere fra le seguenti tipologie contrattuali di noleggio, che si differenziano per una diversa durata e differenti percorrenze massime, tra quelle previste per ogni lotto nell'Allegato Condizioni economiche.

Lotti 1, 2, 3 e 7 che hanno ad oggetto veicoli ad alimentazione endotermica o ibrida:

Durata massima	Percorrenza massima
36 mesi	60.000 km
	90.000 km
	120.000 km
48 mesi	40.000 km
	60.000 km
	80.000 km
	100.000 km
	120.000 km
60 mesi	50.000 km
	75.000 km
	100.000 km
	125.000 km

Lotti 4, 5 e 6 che hanno ad oggetto veicoli ad alimentazione elettrica:

Durata massima	Percorrenza massima
36 mesi	30.000 km
	45.000 km
	60.000 km
48 mesi	40.000 km
	60.000 km

	80.000 km
60 mesi	50.000 km
	75.000 km
	100.000 km

Ogni contratto di noleggio prevede l'erogazione di un servizio base, che assicura:

- consegna dei veicoli, con eventuale preassegnazione obbligatoria di un veicolo temporaneo;
- manutenzione, ordinaria e straordinaria;
- autoveicolo sostitutivo;
- fornitura, sostituzione e stoccaggio degli pneumatici estivi e invernali;
- riparazioni di carrozzeria, revisioni e controllo dei gas di scarico;
- soccorso stradale;
- copertura assicurativa senza franchigia.

Il canone mensile di noleggio sarà comprensivo di tutti i servizi sopra indicati.
Ai sensi della Legge n. 157/2019 e s.m.i., la tassa automobilistica relativa al veicolo è esclusa dal canone.
L'Amministrazione può delegarne il pagamento al Fornitore secondo le modalità operative ed economiche da quest'ultimo definite e comunicate al momento della stipula. Gli eventuali oneri aggiuntivi devono essere espressamente indicati. Prima di conferire la delega, l'Amministrazione verifica la sussistenza dell'obbligo di versamento; in assenza di delega, provvede direttamente al pagamento, ove dovuto.

Le Amministrazioni potranno usufruire, inoltre, di uno o più servizi a pagamento, più avanti indicati.

Qualora, in base alle rilevazioni periodiche del chilometraggio effettuato o in base a stime sui chilometri da percorrere fino al termine del contratto, l'Amministrazione ritenesse di avere necessità di variare la percorrenza contrattuale, potrà richiedere tale modifica al Fornitore, previo conguaglio tra il canone del contratto con la percorrenza originaria e la nuova percorrenza.
Qualora l'Amministrazione abbia necessità di variare la tipologia contrattuale anche per quanto riguarda la durata, si accorderà col Fornitore per le modalità di conguaglio.

1.2 Caratteristiche tecniche dei veicoli

Le caratteristiche costruttive e funzionali ed i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli dovranno essere conformi alle norme vigenti.
L'Amministrazione Contraente sarà sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione, guasti a questi riconducibili, malfunzionamenti ed altri vizi occulti o palesi.
Il Fornitore avrà comunque l'obbligo di garantire che il veicolo sia efficiente ed idoneo all'uso cui è destinato per l'Amministrazione Contraente o Assegnataria, fornendo tutti i servizi previsti nel presente

Documento.
Tutti i materiali utilizzati sui veicoli devono essere privi, in ogni loro sottoinsieme, di componenti tossiche nel rispetto della normativa vigente.
Gli apparati elettrici ed elettronici non dovranno provocare né subire disturbi di natura elettromagnetica sia a bordo che a terra, così come prescritto dalla normativa vigente; pertanto, il livello massimo dei disturbi generati deve essere tale da non alterare l'utilizzazione regolare di tutti i componenti previsti nell'impianto elettrico ed in particolar modo non interferire con i dispositivi di controllo, di sicurezza, di trasmissione fonica e/o dati in genere.

I veicoli dovranno essere di prima immatricolazione e di chilometraggio non superiore a 50 km, fatta salva la percorrenza eventualmente necessaria per la consegna.

Tutte i veicoli potranno essere dotati alternativamente della ruota di scorta di dimensioni normali, del ruotino di scorta o del kit di riparazione e gonfiamento degli pneumatici.

Qualora l'Amministrazione Assegnataria non voglia approvvigionarsene a proprie spese, potrà richiedere al Fornitore di dotare il veicolo di estintore, conforme alla vigente normativa europea e nazionale. Questi sarà tenuto a fornirlo in acquisto o in noleggio, previo accordo con la medesima Amministrazione, a costi e con modalità in linea con le migliori condizioni di mercato; tali costi potranno essere inclusi nel canone di noleggio o essere corrisposti dall'Amministrazione separatamente.

Il Fornitore dovrà dotare ogni veicolo noleggiato di un Manuale Operativo.
Il Manuale dovrà contenere:

1. le regole da seguire per il ritiro del veicolo, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le modalità di richiesta dell'eventuale veicolo sostitutivo, la richiesta di intervento su strada, rabbocchi, riparazioni di emergenza, sinistri, furti, multe, eventuale descrizione degli ulteriori servizi a pagamento di cui ai parr. 3.5, 3.6 e 3.7 (qualora offerti in sede di offerta e richiesti dall'Amministrazione);
2. il manuale d'uso e manutenzione del veicolo rilasciato dalla casa costruttrice del veicolo;
3. un numero verde di assistenza al Conducente in grado di fornire tutte le informazioni inerenti i Centri di servizio del Fornitore;
4. le istruzioni relative alla restituzione dei veicoli al termine del contratto, con indicazioni su quello che è stato fornito col veicolo e che deve essere riconsegnato (chiavi, documenti, codici, etc.) e con la descrizione delle modalità di valutazione dello stato del veicolo a fine contratto, corredate di galleria fotografica esemplificativa che permetta di distinguere tra lo stato di usura e danno (calibro usato).

Il Manuale Operativo potrà essere fornito esclusivamente in formato elettronico, mediante modalità che ne garantiscano l'agevole consultazione da parte dell'Amministrazione e del Conducente.
Il Fornitore, al momento della messa a disposizione del veicolo dovrà inoltre consegnare all'Amministrazione il Modulo per la predisposizione del verbale di riconsegna, due copie di modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e il numero di telefono di emergenza del Fornitore e dell'organizzazione di assistenza su strada.

1.3 Veicoli oggetto dell'Accordo Quadro

I veicoli oggetto di ciascun lotto dell'Accordo Quadro sono i seguenti:

Lotto	Veicoli		
LOTTO 1 - Furgoni Leggeri Piccoli	Van derivata da vettura	Furgone corto	Furgone lungo
LOTTO 2 - Furgoni Leggeri Medi e Grandi	Furgone medio	Furgone grande	Autocarro
LOTTO 3 - Veicoli Trasporto persone	Multifunzione trasporto cose e persone	Furgone 6 Posti	Furgone 9 Posti
LOTTO 4 - Multifunzione Trasporto merci Full electric	Multifunzione Trasporto merci Full electric		
LOTTO 5 - Multifunzione Trasporto merci e persone Full electric	Multifunzione Trasporto merci e persone Full electric		
LOTTO 6 - Furgoni Leggeri medi full electric	Furgone medio full electric		
LOTTO 7 - Pick-up	Pick-up doppia cabina		

Nell'Appendice A - "Caratteristiche Tecniche dei veicoli", è riportato l'elenco delle **caratteristiche tecniche** riferibili ad ogni veicolo.

1.4 Il responsabile del servizio

Il Responsabile del Servizio sarà responsabile della gestione dei rapporti contrattuali con le Amministrazioni Contraenti, nonché delle seguenti attività:

- supervisione e coordinamento del servizio;
- pianificazione delle consegne alle varie Amministrazioni contraenti;
- monitoraggio delle consegne e controllo del rispetto dei tempi concordati;
- monitoraggio dei livelli di servizio di assistenza e manutenzione per tutto il periodo di efficacia dei singoli contratti attuativi dell'Accordo Quadro;
- implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle Amministrazioni contraenti o Assegnatarie o della Consip S.p.A.;
- monitoraggio di tutti i servizi facenti parte del contratto di noleggio a lungo termine.

Gli eventuali disservizi e inadempienze contestate dalle Amministrazioni Contraenti o Assegnatarie al

Responsabile del Servizio del Fornitore si intendono come presentate direttamente al Fornitore.

1.5 Indicazioni relative all'uso dei veicoli

Ai fini di un corretto utilizzo dei veicoli, le Amministrazioni Contraenti o Assegnatarie si atterranno alle indicazioni di seguito elencate.

I veicoli saranno condotti seguendo scrupolosamente le norme del Codice della strada. L'Amministrazione si assumerà qualsiasi onere conseguente ad eventuali infrazioni.
I veicoli saranno sempre condotti con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito ad evidente dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del conducente del veicolo verranno addebitati all'Amministrazione medesima.
L'Amministrazione Contraente o Assegnataria si impegna affinché il conducente del veicolo in noleggio sia persona munita di patente di guida, per categoria che comprenda il veicolo oggetto di fornitura, in corso di validità ai sensi del Codice della strada e rilasciata da almeno un anno. Il conducente dovrà essere dipendente dell'Amministrazione o, se terzo, previamente autorizzato dalla stessa per iscritto.
L'Amministrazione Contraente o Assegnataria si obbligherà ad osservare tutte le istruzioni del Manuale Operativo, in dotazione a ciascun veicolo in noleggio.

L'Amministrazione sarà custode del veicolo e si assumerà l'obbligo di conservare diligentemente lo stesso e di consentire l'effettuazione dei controlli manutentivi che il Fornitore è obbligato ad eseguire a norma del presente Documento. Non potrà concedere il veicolo in pegno o garanzia, né permetterà che sia sottoposto a pignoramento.
I veicoli non saranno adibiti a trasporto di persone o merci in contrasto con quanto previsto dal libretto di circolazione e da quello di "Uso e Manutenzione".
L'Amministrazione sarà altresì responsabile della custodia dei documenti di circolazione e delle targhe. In caso di smarrimento degli stessi saranno addebitati all'Amministrazione i costi di duplicazione, per un importo pari ad € 50,00. L'Amministrazione sarà inoltre responsabile della custodia delle chiavi e/o dei duplicati. In caso di smarrimento delle stesse, dovrà corrispondere l'importo per il ripristino fino ad un massimo di € 200,00.

I veicoli non saranno utilizzati per trasporto persone dietro compenso, per competizioni di qualsiasi natura, per trainare o spingere altro veicolo. I veicoli non saranno, inoltre, utilizzati in percorsi fuori strada, ad eccezione dei veicoli 4x4 o veicoli in uso a Forze di Polizia che potranno essere utilizzati su strade sterrate o mulattiere.
I veicoli in noleggio non potranno essere utilizzati in modo da rendere invalide, inefficaci o non applicabili le condizioni di polizza assicurativa.

Lo strumento contachilometri non sarà manomesso o danneggiato e sarà cura dell'Amministrazione Assegnataria avvisare tempestivamente il Fornitore in caso di guasto o malfunzionamento.
L'Amministrazione non apporterà modifiche ai veicoli senza espressa autorizzazione del Fornitore.

L'Amministrazione Assegnataria si impegna a rispettare e a far rispettare il programma di manutenzione preventiva indicato nel Manuale Operativo. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito al mancato rispetto del suddetto programma verranno addebitati all'Amministrazione medesima.
L'Amministrazione Assegnataria si impegna ad effettuare il controllo del livello dei liquidi secondo quanto previsto nel Manuale Operativo e a provvedere ad eventuali rabbocchi usufruendo dei centri di servizio indicati dal Fornitore. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito al mancato rispetto di quanto sopra indicato verranno addebitati all'Amministrazione medesima.
L'Amministrazione dovrà controllare costantemente la pressione degli pneumatici e lo spessore del battistrada che non dovrà mai essere inferiore al minimo previsto dalla legge.

In caso di furto, l'Amministrazione provvederà a sporgere immediata denuncia alla Autorità Giudiziaria e a farsi rilasciare copia di resa denuncia. Tale denuncia sarà inviata entro 48 ore al Fornitore unitamente alle chiavi in dotazione (comprese, se consegnate, la chiave master per le duplicazioni e la documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza) e al telecomando antifurto (se previsto) del veicolo. La mancata consegna di questi comporterà l'intero addebito del valore del veicolo, al valore Eurotax blu del momento. Anche in caso di furto parziale o atto vandalico è prevista la denuncia all'Autorità Giudiziaria e la trasmissione della copia al Fornitore nei medesimi termini sopra indicati.

In caso di incidente, l'Amministrazione Assegnataria dovrà seguire le istruzioni del Manuale Operativo e trasmetterà il modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e la dichiarazione di incidente al Fornitore entro 48 ore dall'accadimento, tramite PEC o secondo le modalità che verranno concordate con il Fornitore. Nello specifico, l'Amministrazione e il Fornitore potranno accordarsi per ulteriori modalità di invio (es. caricamento della documentazione sul sito messo a disposizione dal Fornitore) al fine di accelerare le pratiche di ricezione e di intervento da parte del Fornitore.

Le Amministrazioni Contraenti o Assegnatarie sono tenute a dare comunicazione a tutti i conducenti delle indicazioni sopra riportate ed a vigilare sul conseguente rispetto delle medesime indicazioni da parte dei conducenti dei veicoli.

1.6 Gestione delle sanzioni amministrative

Con l'invio dell'Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione manleva espressamente il Fornitore dall'onere del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da illeciti amministrativi (ai sensi del Codice della Strada e delle relative norme di attuazione) per violazioni derivanti da comportamento del conducente in capo al quale rimane la responsabilità dell'eventuale sinistro.

Qualora, in attuazione di quanto previsto all'art. 94, comma 4-*bis*, del Codice della Strada, le sanzioni amministrative vengano notificate direttamente dalle Autorità Competenti all'Amministrazione contraente o Assegnataria, l'Amministrazione provvederà al pagamento delle stesse senza il tramite del Fornitore.
Eventuali sanzioni, che dovessero essere invece notificate al Fornitore, non saranno da questi pagate

ma saranno respinte alle Autorità competenti per territorio. Saranno a carico dell'Amministrazione Contraente gli eventuali costi della trasmissione nel limite massimo di 10,00 Euro (IVA esclusa) e gli eventuali oneri eccedenti, dovuti a mancati o ritardati pagamenti. Il Fornitore e le Amministrazioni potranno accordarsi per trovare soluzioni volte ad ottimizzare la gestione economica ed operativa delle multe e delle relative notifiche.
L'Amministrazione Contraente provvederà, nei termini di legge, al relativo pagamento esonerando il Fornitore da qualsiasi incombenza in tal senso.
Nel caso di infrazioni non disciplinate dal Codice della Strada (es: parcheggi o pedaggi di Enti Privati, Multe estere con legislazioni diverse ecc.) sarà possibile per il Fornitore procedere direttamente al pagamento con successiva fatturazione all'Amministrazione, previo accordo tra le parti.

È onere dell'Amministrazione Contraente provvedere a richiedere agli uffici competenti, sin dalla data di inizio del noleggio, il rilascio dei permessi di transito (es. esonero divieto di transito in Zone a Traffico Limitato, etc.) che si rendessero necessari. Il Fornitore sarà sollevato da qualsiasi responsabilità o costo dovuto dalla mancata comunicazione di tale richiesta.

L'Amministrazione potrà adottare soluzioni, preventive ed alternative alle modalità ordinarie di legge, per la gestione delle multe, con le autorità preposte dandone comunicazione al Fornitore.
L'Amministrazione potrà altresì concordare con il Fornitore soluzioni volte ad ottimizzare la gestione economica ed operativa delle multe e delle relative notifiche.

In caso di veicoli sostitutivi o in preassegnazione, il Fornitore si adopererà affinché l'Amministrazione possa servirsi di autoveicoli sostitutivi o in preassegnazione di sua proprietà.
Qualora il Fornitore non disponga di tale soluzione, potrà mettere a disposizione dell'Amministrazione veicoli sostitutivi o in preassegnazione di altri soggetti (ad es. società di noleggio a breve termine).
Per quanto riguarda i veicoli sostitutivi e in preassegnazione, obbligatoria o facoltativa, il costo per la gestione della rinotifica sarà pari al costo di gestione della rinotifica praticato dalla società di noleggio a breve termine, così come risultante dalle fatture emesse dalle medesime società.

Servizio di elezione di domicilio per veicoli in preassegnazione o sostitutive
Il Concorrente potrà offrire il servizio di elezione di domicilio per i veicoli in preassegnazione o sostitutivi. L'offerta del servizio è facoltativa e sarà valorizzata nell'ambito dell'offerta tecnica; la mancata offerta non determina l'esclusione dalla procedura e comporta l'attribuzione di un punteggio pari a zero con riferimento allo specifico criterio.
Qualora offerto, il servizio si intenderà **incluso nel servizio di noleggio e automaticamente applicabile**, senza necessità di una specifica richiesta di attivazione da parte dell'Amministrazione e senza oneri aggiuntivi per la stessa, a tutti i veicoli in preassegnazione o sostitutivi messi a disposizione dal Fornitore durante l'esecuzione dei contratti di noleggio.
Ai fini dell'applicazione del servizio, l'Amministrazione dovrà preventivamente trasmettere al Fornitore, a mezzo PEC o secondo le ulteriori modalità dallo stesso indicate, una comunicazione contenente:

- il nominativo della persona fisica autorizzata al ritiro del veicolo;
- l'espressa delega al ritiro;

- l'autorizzazione a eleggere domicilio presso l'Amministrazione per tutti gli atti derivanti dall'utilizzo del veicolo in preassegnazione o sostitutivo, comprese le sanzioni amministrative e le comunicazioni relative ai sinistri.

La persona fisica incaricata del ritiro dovrà essere munita di:

- patente di guida in corso di validità e idonea alla conduzione del veicolo;
- espressa delega al ritiro;
- autorizzazione a eleggere domicilio presso l'Amministrazione per gli atti derivanti dall'utilizzo del veicolo;
- comunicazione del Fornitore relativa al ritiro del veicolo, ove prevista.

Il Fornitore dovrà adottare tutte le misure organizzative necessarie affinché le eventuali sanzioni amministrative e gli ulteriori atti derivanti dall'utilizzo del veicolo siano notificati presso l'Amministrazione e non presso il domicilio della persona fisica delegata al ritiro.
Il servizio dovrà essere garantito presso gli indirizzi indicati dal Fornitore al momento della prenotazione del veicolo in preassegnazione o sostitutivo e nel rispetto della copertura territoriale dichiarata in sede di offerta tecnica.
La disponibilità del servizio offerta in sede di gara costituirà impegno contrattuale del Fornitore per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei relativi contratti di noleggio

2 EROGAZIONE DELLA FORNITUTA

2.1 Consegna dei veicoli e decorrenza del noleggio

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione i veicoli per la consegna entro il termine massimo di 240 giorni solari.

I tempi massimi di consegna possono essere estesi di 15 giorni, se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1) e di 30 giorni se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il mese di agosto.

Il termine di consegna inizierà a decorrere dalla data di irrevocabilità dell'ordine. Entro un giorno lavorativo da tale data, il Fornitore dovrà inviare una comunicazione all'Amministrazione contraente nella quale indicherà la data prevista per la consegna dei veicoli (eventualmente comprensiva delle estensioni temporali di cui sopra) e nella stessa comunicazione, il Fornitore comunicherà il Centro dedicato più vicino alla sede dell'Amministrazione Assegnataria, in cui avverrà la consegna.
L'invio di tale comunicazione rappresenta l'avvio dell'esecuzione della fornitura.

Il Fornitore invierà comunicazione scritta all'Amministrazione Contraente o Assegnataria (a mezzo PEC o e-mail) almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della messa a disposizione del veicolo e la consegna dovrà avvenire in un giorno lavorativo nell'orario concordato tra Amministrazione e Fornitore.

Il ritiro del veicolo da parte dell'Amministrazione Assegnataria dovrà avvenire entro il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione dello stesso. Il canone di noleggio decorrerà a partire dal giorno del ritiro del veicolo da parte dell'Amministrazione Assegnataria. Qualora il veicolo non sia ritirato entro il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione, il canone di noleggio decorrerà dal quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione.

Al momento del ritiro l'Amministrazione dovrà ricevere il certificato assicurativo, la carta verde (o equivalenti) e il Documento Unico di Circolazione e Proprietà nelle modalità conformi agli usi stabiliti secondo le previsioni di legge e il manuale operativo. I veicoli dovranno essere dotati di doppie chiavi, chiave master (se prevista), documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza e duplicato del telecomando dell'antifurto (se previsto). L'attrezzatura ed il segnalatore di emergenza dovranno essere a bordo come previsto dal Codice della strada.

La persona delegata dall'Amministrazione, all'atto del ritiro dovrà constatare che i veicoli siano conformi all'Ordinativo di Fornitura emesso e sottoscrivere, per conto dell'Amministrazione Contraente o Assegnataria, il verbale di consegna del Fornitore.
Il verbale dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- numero di protocollo dell'Amministrazione Contraente dell'Ordinativo di Fornitura;
- durata contrattuale;
- percorrenza contrattuale;
- descrizione del veicolo, targa, colore;
- ricezione del certificato assicurativo (secondo norme di legge), della carta verde (o equivalenti), del Documento Unico di Circolazione e Proprietà e del manuale operativo;
- presenza di chiave Master;
- indicazione del chilometraggio al momento della consegna;
- data e ora di consegna;
- dichiarazione di assenza di danni visibili.

Il veicolo si intende "accettato" dall'Amministrazione alla data in cui sono verificate tutte le seguenti condizioni:

- risulta completo in ogni sua parte, nonché messo a punto e pronto per l'uso;
- è munito di immatricolazione e di ogni altro documento necessario alla circolazione, previsto dalla normativa anche regolamentare vigente in materia.

Eventuali danni e/o mancanze rilevate dall'Amministrazione all'atto della consegna dovranno essere riportati sulla bolla di consegna o su apposita "scheda rilevamento danni/mancanze" che sarà sottoscritta dall'Amministrazione e, per il Fornitore, dal trasportatore.
Resta inteso che l'accettazione del prodotto, non solleva il Fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza dei prodotti consegnati ai requisiti indicati nel presente Documento, del funzionamento dei prodotti stessi, della qualità e del dimensionamento dei materiali impiegati.

Una copia del verbale rimarrà in possesso del Fornitore, l'altra sarà consegnata alla persona delegata che ritira il veicolo.
Il verbale di consegna sarà parte integrante del singolo contratto di noleggio tra le parti.

2.2 Ritardo di consegna e preassegnazione obbligatoria

In caso di ritardo nella consegna, il Fornitore dovrà immediatamente inviare all'Amministrazione Contraente o Assegnataria una comunicazione in merito e l'Amministrazione Assegnataria potrà richiedere un veicolo in preassegnazione obbligatoria allo stesso importo di canone di quello ordinato. Il Fornitore sarà tenuto a consegnare il veicolo in preassegnazione entro 5 giorni lavorativi dalla decorrenza del termine di consegna di cui al par. 2.1. Il veicolo in preassegnazione obbligatoria dovrà essere reso disponibile per un massimo di 90 giorni decorsi i quali, qualora non sia ancora stato consegnato il veicolo originariamente ordinato, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto.

L'Amministrazione, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo in preassegnazione, dovrà sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo in preassegnazione obbligatoria nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo stesso (presenza di carburante, etc.).
Il canone mensile (o frazioni, in base ai giorni di utilizzo) per il veicolo in preassegnazione obbligatoria decorrerà dal giorno del ritiro.
Sarà comunque addebitata all'Amministrazione Contraente ogni spesa accessoria non compresa nel servizio di preassegnazione (es.: carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato dall'Amministrazione Assegnataria, etc.).

In funzione delle disponibilità di mercato, il veicolo in preassegnazione obbligatoria potrà anche non essere un veicolo commerciale; qualora lo fosse, potrà comunque presentare caratteristiche diverse rispetto al veicolo ordinato, quali marca modello, allestimenti e dimensioni.

Ai veicoli in preassegnazione obbligatoria, anche se reperiti presso altre società di noleggio, si applicano le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente Documento per i veicoli ordinati.

Resta inteso che, nel caso in cui il Fornitore si avvalga di società di noleggio, l'Amministrazione Contraente rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società salvo quanto espressamente previsto nel presente Documento tecnico. In questo caso, il Fornitore sarà tenuto ad informare l'Amministrazione di eventuali limiti al numero di guidatori ammessi per questi veicoli.

Il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare l'Amministrazione Assegnataria da ogni problema. Sarà cura dell'Amministrazione comunicare al Fornitore il nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo in preassegnazione obbligatoria e delle persone autorizzate alla guida dello stesso.

Il periodo di preassegnazione obbligatoria non sarà considerato come periodo contrattuale.

2.3 Manutenzione

È a totale carico del Fornitore la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli. Il Fornitore non potrà reclamare alcunché nei confronti della Amministrazione Contraente o Assegnataria, ad esclusione degli interventi imputabili ad un accertato uso improprio, incuria o negligenza, colpa grave, dolo, per i quali verranno addebitati all'Amministrazione gli importi derivanti dal ripristino del veicolo.

La manutenzione programmata (c.d. tagliandi) dovrà essere prestata secondo le seguenti modalità:

- Prenotazione dell'intervento: l'erogazione del servizio sarà concordata tra Amministrazione e il Centro di Servizio del Fornitore con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo rispetto al presunto raggiungimento del limite km/tempo previsto dal libretto d'uso e manutenzione **tramite prenotazione dell'intervento**.
- Tempi di effettuazione dell'intervento: a partire dalla data di presa in carico del veicolo, il numero massimo di giorni concessi per il tagliando del veicolo è di **2 giorni lavorativi**, purché sia stato rispettato il preavviso di 3 giorni lavorativi di anticipo per la prenotazione dell'intervento.

 Il Fornitore è comunque tenuto a far verificare l'intera funzionalità del veicolo e a far riparare eventuali anomalie, danni o malfunzionamenti non rilevati dall'Amministrazione Assegnataria. Qualora durante i controlli effettuati sul veicolo emerga l'esigenza di realizzare ulteriori interventi rispetto a quelli inclusi nella manutenzione programmata o comunque qualora sia necessario effettuare un intervento con urgenza per garantire il sicuro e corretto utilizzo del veicolo, il Fornitore (anche per il tramite del centro di assistenza) deve informare l'Amministrazione e concordare un nuovo intervento secondo le modalità disciplinate per la manutenzione su chiamata.

La manutenzione su chiamata o straordinaria dovrà essere prestata secondo le seguenti modalità**:**

- Prenotazione dell'intervento: l'erogazione del servizio **avverrà su prenotazione in base alle modalità previste dal Fornitore** per il servizio di Manutenzione straordinaria e comunque **la presa in carico del veicolo deve avvenire entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione**.
- Diagnosi dell'intervento: la causa del guasto dovrà essere diagnosticata e comunicata entro un massimo di **2 giorni lavorativi** dalla data di presa in carico del veicolo da parte del Centro di Assistenza;
- Tempi di effettuazione dell'intervento: le riparazioni dovranno essere effettuate in una o più giornate lavorative senza soluzione di continuità, a partire dal giorno dalla data di comunicazione di diagnosi;

 Il numero massimo di giorni concessi per la riparazione del veicolo è dato dalle ore previste dai tempari ufficiali per la realizzazione degli interventi effettuati divise per le ore di una giornata lavorativa, con riconsegna in base alle seguenti fasce:

Durata dell'intervento da tempario	Tempo massimo concesso per la riconsegna
> 0 ore fino a 6 ore	1 giorno lavorativo

> 6 ore fino a 12 ore	3 giorni lavorativi
> 12 ore fino a 18 ore	5 giorni lavorativi
> 18 ore	10 giorni lavorativi

Il termine per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sopra indicati decorre dal momento della consegna del veicolo presso il Centro di Servizio. Per entrambe le tipologie di intervento, nel computo dei giorni concessi per la riparazione, non vanno considerati quello di ricovero, quelli di diagnosi (solo per la manutenzione straordinaria) e quelli necessari al reperimento delle parti di ricambio (tempo intercorrente tra l'ordine del ricambio da parte dell'officina e l'effettiva ricezione dei ricambi come rilevabile dalla bolla di consegna).

Qualora dovessero emergere lavori ulteriori da effettuare durante la fase di riparazione, le tempistiche per tali lavori saranno calcolate in aggiunta a quelle già indicate per l'intervento iniziale.

Qualora gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria (inclusi gli interventi in garanzia) richiedano un fermo tecnico superiore alle 8 ore lavorative, l'Amministrazione avrà diritto a richiedere un autoveicolo sostitutivo di cui al par. 2.6.

L'Amministrazione Contraente potrà chiedere la sostituzione del veicolo qualora si siano resi necessari, entro un anno dalla consegna, almeno sei interventi di manutenzione straordinaria su motore, cambio, parti lubrificate o dispositivi di sicurezza (non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del conducente del veicolo o normale usura), indipendentemente dal fatto che gli interventi siano causati dallo stesso guasto o da guasti diversi. Non rientrano in questa fattispecie gli interventi resisi necessari a seguito di sinistri.

All'atto della consegna del veicolo presso il Centro di Servizio, il Fornitore, per il tramite dei Centri di Servizio, dovrà fornire indicazioni circa i tempi di intervento con riferimento ai tempari delle case costruttrici. Il Fornitore è comunque tenuto a far verificare l'intera funzionalità del veicolo e a far riparare eventuali anomalie, danni o malfunzionamenti non rilevati dall'Amministrazione Assegnataria.

Nel caso di oggettiva impossibilità di mettersi in contatto con il Fornitore, l'Amministrazione Contraente o Assegnataria potrà far eseguire eventuali piccole riparazioni necessarie a garantire la fruibilità dell'autoveicolo, in località o orari ove non sia possibile usufruire dei Centri di Servizio del Fornitore, fino ad un ammontare di € 150,00 (centocinquanta/00) IVA esclusa. La spesa sostenuta dall'Amministrazione Contraente o Assegnataria sarà rimborsata dal Fornitore, previo invio, entro 30 giorni dalla avvenuta riparazione, della fattura ad esso intestata.

Il Fornitore dovrà offrire un servizio di assistenza e manutenzione sul veicolo completo (motore, scocca, eventuale allestimento, ecc.) e sulle Opzioni di Prodotto eventualmente richieste. Tutti i costi e le spese relative all'erogazione del servizio (sia i costi della manodopera sia quelli dei materiali) saranno ad esclusivo carico del Fornitore.

Gli interventi previsti sono:

- i controlli periodici e gli interventi di manutenzione conseguenti (manutenzione programmata). La frequenza dei controlli periodici e la tipologia degli interventi di manutenzione sono previsti nel Libretto d'uso e manutenzione del veicolo;
- rabbocco livello fluidi e lubrificanti;
- riparazioni a seguito di forature;
- sostituzione dei materiali di consumo e di quelli non più affidabili (inclusi pneumatici e batterie);
- revisione periodica MCTC;
- gli interventi di manutenzione su chiamata (riparazioni e/o sostituzioni) in caso di guasti dovuti a causa tecnica o alla normale usura.

Il Fornitore dovrà assicurarsi che nella manutenzione dei veicoli siano utilizzati grassi ed oli lubrificanti conformi ai criteri ecologici del DM del 17 giugno 2021 del Ministero della transizione ecologica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 2 luglio 2021.
La Consip si riserva di richiedere informazioni in merito ai lubrificanti utilizzati (produttore e nome commerciale, tipologia del prodotto, eventuale possesso dell'etichetta Ecolabel, ove applicabile, o equivalenti etichette attestanti la conformità ai requisiti ambientali prescritti nel DM).

I servizi di manutenzione descritti nel presente paragrafo saranno garantiti dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera, in tutti i casi in cui il guasto o il malfunzionamento rendano insicuro l'uso del veicolo su strada. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione in loco o al rimpatrio del veicolo.

Non saranno coperti dal servizio di assistenza e manutenzione gli interventi di manutenzione (riparazioni o sostituzioni) dovuti a:

- mancanza di manutenzione ed abituali controlli (es.: mancanza di acqua e di olio, od impiego di altri prodotti non conformi alle prescrizioni del Fornitore);
- manutenzioni del veicolo non effettuata agli intervalli previsti;
- riparazioni effettuate non in accordo con l'operatività prescritta dai manuali di officina;
- il rabbocco di olio e liquidi effettuati al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore;
- la riparazione di forature effettuate al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore;
- additivi particolari non richiesti dal costruttore;
- avarie conseguenti a malfunzionamenti degli strumenti indicatori non tempestivamente segnalate;
- danneggiamenti derivanti da modifiche non autorizzate;
- non corretto uso, uso improprio o uso con dolo del veicolo;
- uso del veicolo per partecipazione competitiva a gare sportive;
- negligenza/incuria o imperizia del guidatore (per negligenza/incuria si intende mancata tempestività nel segnalare difetti o danni al veicolo o il non prestare l'adeguata attenzione nel preservare l'integrità del veicolo durante l'uso; per imperizia si intende l'utilizzo del veicolo senza averne l'adeguata padronanza e l'utilizzo del veicolo in condizioni di terreno o condizioni

atmosferiche palesemente non consone al tipo di veicolo).

Non sono, inoltre, ricompresi negli interventi di manutenzione il rifornimento di carburante e il lavaggio interno ed esterno del veicolo.

Nel caso in cui il Fornitore ritenga di non dover effettuare l'intervento richiesto, ritenendo la causa dell'intervento inclusa nelle casistiche sopra esposte, l'onere della prova sarà totalmente a carico del Fornitore medesimo, che in fase di diagnosi sul veicolo, entro 2 giorni lavorativi dalla data di presa in carico del veicolo da parte del Centro di Servizio, dovrà comunicare all'Amministrazione la natura del guasto; in tal caso il termine per eseguire la riparazione del guasto si intende sospeso.
Entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla data della suddetta comunicazione, il Fornitore dovrà fornire una perizia dettagliata, effettuata da Soggetto terzo.
L'Amministrazione potrà avanzare una contestazione nei confronti del Fornitore, convocando un contraddittorio presso il Centro di Servizio in cui è ricoverato il veicolo, con il rappresentante incaricato del Fornitore e nominando eventualmente un proprio perito. Al fine di limitare i tempi di "fermo macchina", tale contraddittorio dovrà essere richiesto dall'Amministrazione entro 10 giorni lavorativi, dal ricevimento della perizia, a meno di diversi accordi con il Fornitore.
Nel caso in cui il contraddittorio, attesti che la causa dell'intervento sul veicolo, sia inclusa nelle casistiche sopra esposte, e pertanto l'intervento non è coperto dal servizio di assistenza e manutenzione, l'Amministrazione potrà chiedere al Fornitore di effettuare comunque l'intervento, versando il corrispettivo al Fornitore stesso, oppure potrà provvedere autonomamente. In ogni caso l'intervento dovrà essere eseguito "a regola d'arte" e con modalità che non pregiudichino la garanzia, ivi compresa l'ipotesi in cui l'Amministrazione provveda autonomamente, ciò anche al fine di non incidere sul futuro espletamento del servizio di assistenza e manutenzione da parte del Fornitore.
Nel caso in cui il contraddittorio attesti che la causa dell'intervento sul veicolo non sia inclusa nelle casistiche sopra esposte, e pertanto che l'intervento è coperto dal servizio di assistenza e manutenzione, il Fornitore dovrà effettuare l'intervento entro i termini previsti di seguito per gli interventi su chiamata.

2.4 Pneumatici

Per ogni veicolo, oltre alla ruota di scorta (ove ricompresa nella fornitura), è prevista la fornitura del numero di pneumatici indicati nello schema sotto riportato (inclusi quelli in dotazione al veicolo al momento della consegna).

Durata	Percorrenza massima	Pneumatici totali (inclusi quelli alla consegna)
36 mesi	30.000 km	8 pneumatici
	45.000 km	8 pneumatici
	60.000 km	8 pneumatici
	90.000 km	12 pneumatici

	120.000 km	12 pneumatici
48 mesi	40.000 km	8 pneumatici
	60.000 km	8 pneumatici
	80.000 km	8 pneumatici
	100.000 km	12 pneumatici
	120.000 km	12 pneumatici
60 mesi	50.000 km	8 pneumatici
	75.000 km	8 pneumatici
	100.000 km	12 pneumatici
	125.000 km	16 pneumatici

Eventuali ulteriori esigenze relative al numero massimo di pneumatici per i veicoli saranno oggetto di accordo col Fornitore.

Il Fornitore è tenuto a sostituire il treno di pneumatici (4 pneumatici) ogni qualvolta il veicolo abbia percorso 40.000 chilometri in più rispetto alla percorrenza registrata al momento della precedente sostituzione degli pneumatici.
Gli pneumatici forniti in sostituzione dovranno essere della stessa misura e codici di carico e velocità di quelli originali.

Il Fornitore è tenuto inoltre alla sostituzione degli pneumatici, entro i limiti sopra riportati, anche prima del raggiungimento di 40.000 chilometri quando questi siano usurati oltre i limiti minimi previsti dalla legge, danneggiati per fatti accidentali o, comunque, quando il loro stato non renda sicuro l'uso del veicolo. In ogni caso, l'Amministrazione potrà sempre usufruire dei suddetti quantitativi durante la durata contrattuale, previa richiesta esplicita da parte dell'Amministrazione stessa.
È ammesso che il Fornitore sostituisca solo parzialmente il treno completo. In questo caso è ammessa la sostituzione solo per singolo asse e i due pneumatici nuovi dovranno essere della stessa marca, misura, codici e disegno simile a quelli dell'altro asse. Dovranno essere sostituiti entrambi gli pneumatici, qualora fosse necessario il cambio di uno solo e quello non sostituito sullo stesso asse non fosse compatibile per usura con quello nuovo.

L'Amministrazione potrà richiedere al Fornitore di montare pneumatici invernali; questi sarà tenuto a fornirli senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione. **Sono infatti ricompresi nel canone base, la fornitura, il montaggio e lo stoccaggio degli stessi**.

L'Amministrazione Assegnataria potrà richiedere inoltre al Fornitore, secondo le modalità da quest'ultimo previste, di montare pneumatici di una determinata classe di efficienza. Questi sarà tenuto a fornirli, previo accordo con la medesima Amministrazione, a costi e con modalità in linea con le migliori condizioni di mercato; le modalità di remunerazione di tali costi saranno concordate con l'Amministrazione. In alternativa l'Amministrazione potrà approvvigionarsene a propria cura e spese, ma sarà responsabile di eventuali danni derivanti da uso di dispositivi non autorizzati o non conformi a

quanto riportato nel libretto di circolazione o nelle istruzioni della casa costruttrice del veicolo o nella documentazione del Fornitore.

Nel caso in cui per uno o più veicoli sia stato esaurito il numero massimo degli pneumatici in sostituzione, l'Amministrazione Contraente o Assegnataria sarà tenuta a sostituire a proprie spese gli pneumatici, qualora questi abbiano un battistrada inferiore a quanto previsto dalla legge o, comunque, quando il loro stato non rendesse sicuro l'uso del veicolo.

L'Amministrazione contatterà il Fornitore per chiedere l'indicazione del Centro che dovrà eseguire la sostituzione. La sostituzione dovrà avvenire entro 72 ore dalla richiesta, salvo il caso in cui gli pneumatici non siano disponibili. In quest'ultimo caso i termini decorreranno dal giorno in cui gli pneumatici saranno disponibili.

2.5 Riparazioni di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico

Qualsiasi sinistro dovrà essere oggetto di tempestiva ed opportuna comunicazione da parte dell'Amministrazione Contraente o Assegnataria, pena la mancata riparazione del veicolo da parte del Fornitore, così come indicato nel Manuale Operativo.
È a carico del Fornitore qualsivoglia riparazione di carrozzeria sia che derivi da un guasto ad una componente del veicolo riconducibile a carrozzeria (es. serrature, meccanismi alzavetri, sedili, guarnizioni, etc.), sia che derivi da sinistri (passivi o attivi) purché non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte dell'Amministrazione per i quali verranno addebitati all'Amministrazione gli importi derivanti dal ripristino del veicolo. I tempi di intervento sono quelli previsti per la manutenzione straordinaria del veicolo di cui al par. 2.3.

Il veicolo sarà riparato presso i Centri di servizio del Fornitore.
Il servizio di riparazione di carrozzeria sarà garantito dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera, in tutti i casi in cui il danno renda insicuro l'uso del veicolo su strada. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia del danno, provvedere alla riparazione in loco o al rimpatrio del veicolo.

Il costo delle pratiche di revisione e la revisione stessa, ivi incluse eventuali operazioni preliminari alla stessa revisione**,** sono a carico del Fornitore. L'Amministrazione Contraente non sarà responsabile di eventuali contestazioni imputabili a mancate revisioni, quando queste non siano state per tempo comunicate dal Fornitore. L'Amministrazione Contraente sarà invece responsabile delle conseguenze derivanti da mancate revisioni qualora non abbia messo a disposizione il veicolo da sottoporre a revisione, secondo i tempi e scadenze previste per legge.
Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione, con adeguato preavviso, le scadenze relative agli obblighi di revisione. L'appuntamento potrà essere fissato direttamente dal driver tramite i canali (portali o numero verde dedicato) messi a disposizione dal Fornitore o presso i centri di revisione autorizzati indicati dal Fornitore.

2.6 Autoveicolo sostitutivo

Il servizio base, incluso nel canone mensile, prevede la fornitura di un veicolo sostitutivo:

(i) quando per la riparazione sia previsto un fermo tecnico superiore alle 8 ore lavorative (inclusi gli interventi in garanzia);

(ii) per furto dell'autoveicolo noleggiato;

(iii) quando, anche a seguito della riparazione, l'autoveicolo non funzioni o funzioni in modo da non garantire la sicurezza del conducente;

(iv) per danno grave dell'autoveicolo che renda antieconomica la riparazione per il Fornitore.

Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi riportati sopra ai punti ii), iii) e iv), il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione che ne faccia richiesta un veicolo sostitutivo per un periodo pari a 60 giorni. Si precisa che la comunicazione di non riparabilità di cui al punto iv) deve essere inoltrata dal Fornitore entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi del danno che ne ha causato l'irreparabilità fermo restando che il periodo di 60 giorni relativo alla disponibilità del veicolo sostitutivo decorre dal momento di messa a disposizione del medesimo.

L'autoveicolo dovrà essere messo a disposizione entro 3 (tre) ore lavorative dalla richiesta, compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie di noleggio.

In funzione delle disponibilità di mercato, il veicolo in sostitutivo potrà anche non essere un veicolo commerciale; qualora lo fosse, potrà comunque presentare caratteristiche diverse rispetto al veicolo ordinato, quali marca modello, allestimenti e dimensioni.

Il servizio di veicolo sostitutivo sarà garantito sul solo territorio italiano.

Il Fornitore si adopererà affinché l'Amministrazione possa servirsi di veicoli sostitutivi di sua proprietà.

Il Fornitore potrà mettere a disposizione un veicolo sostitutivo eventualmente anche tramite primarie società di noleggio; il Fornitore sarà tenuto ad informare l'Amministrazione di eventuali limiti al numero di guidatori ammessi per questi veicoli.

Gli autoveicoli sostitutivi potranno avere caratteristiche differenti rispetto a quelli previsti nell'Appendice A al presente Documento e non potranno essere oggetto di alcuna modifica o installazione di accessori.

Ai veicoli sostitutivi si applicano tutte le disposizioni, le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente Documento per il veicolo sostituito.

In caso di fornitura di veicolo sostitutivo, nulla potrà essere richiesto in pagamento o garanzia al conducente all'atto della consegna o riconsegna. Resta inteso che, nel caso il Fornitore si avvalga di società di noleggio, l'Amministrazione Contraente rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società.

A tale scopo il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare l'Amministrazione Assegnataria da ogni problema. Sarà cura dell'Amministrazione comunicare al Fornitore il nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo sostitutivo e delle persone autorizzate alla guida dello stesso.

Le percorrenze effettuate dall'autoveicolo sostitutivo non verranno computate nel calcolo del chilometraggio complessivo del contratto di noleggio.

Il ritiro e la riconsegna del veicolo sostitutivo dovranno avvenire presso un Centro dedicato indicato dal

Fornitore, possibilmente entro 20 Km dal luogo indicato dall'Amministrazione Assegnataria.
Il veicolo sostitutivo dovrà essere riconsegnato dall'Amministrazione entro il termine massimo di 1 giorno lavorativo dalla comunicazione di ripristino della vettura sostituita. Nei casi di danno grave, furto, autoveicolo riparato in modo non idoneo all'uso, la riconsegna deve avvenire entro massimo 60 giorni dalla consegna del veicolo sostitutivo. In tali casi, decorso tale termine, il contratto si intende risolto e l'Amministrazione potrà ordinare un nuovo veicolo nell'ambito dell'iniziativa attiva al momento del verificarsi dell'evento.
In caso di mancata riconsegna del veicolo sostitutivo entro i termini previsti verrà addebitato all'Amministrazione il costo per ogni giorno o frazione di utilizzo del veicolo sostitutivo oltre tale termine, ai medesimi importi mensili previsti per il noleggio della vettura in preassegnazione facoltativa di cui al par. 3.1.
L'Amministrazione, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo sostitutivo, dovrà sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo sostitutivo nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo (presenza di carburante, etc.).
Sarà addebitata all'Amministrazione Contraente ogni spesa accessoria non compresa nel servizio veicolo sostituivo (es. carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato dall'Amministrazione Assegnataria, etc.).

2.7 Soccorso stradale

Per tutta la durata dei contratti di noleggio, il Fornitore sarà tenuto ad assicurare un servizio di soccorso stradale che garantisca le seguenti prestazioni minime:

- traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo, fino ad un Centro di Servizio ove possano essere riparati i danni oppure possano essere eseguiti piccoli interventi risolutivi in loco;
- in caso di non riparabilità del veicolo, assistenza al conducente ed ai passeggeri affinché possano proseguire il viaggio, raggiungere il Centro di Servizio più vicino del Fornitore, ottenere un veicolo sostitutivo, reperire un albergo, etc.;
- qualora il fermo veicolo si verifichi oltre i 50 km dal comune di residenza dell'Amministrazione Assegnataria, trasferimento a proprie spese del veicolo e riconsegna dello stesso all'Amministrazione Assegnataria presso il Centro dedicato più vicino all'Amministrazione Assegnataria.

Il servizio potrà essere attivato esclusivamente attraverso richiesta telefonica al Fornitore. Al conducente del veicolo potrà essere richiesta la sola esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione. È escluso in ogni caso qualsiasi pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione. Qualora l'Amministrazione usufruisca di interventi di soccorso stradale non preventivamente autorizzati dal Fornitore sarà tenuta al pagamento e non avrà diritto ad alcun rimborso.

Il servizio di soccorso stradale potrà essere erogato dal Fornitore o da altra ditta da esso incaricata, la cui denominazione dovrà essere comunicata all'Amministrazione Assegnataria. In ogni caso gli oneri derivanti saranno carico esclusivamente del Fornitore. Qualora i veicoli debbano essere muniti di tessere o analoghi documenti di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare tempestivamente gli stessi alla Amministrazione Contraente o Assegnataria.

Il servizio dovrà essere attivato immediatamente, previa chiamata del conducente del veicolo, e reso disponibile entro 3 ore, fatte salve particolari condizioni di disponibilità o viabilità; dell'eventuale ritardo dovrà essere data tempestiva comunicazione al conducente, non appena il ritardo stesso sia prevedibile o accertato.
Qualora il servizio sia prestato successivamente al predetto termine senza giustificate ragioni e senza aver prontamente avvisato il conducente, ma comunque entro le successive 3 ore (e, quindi, entro 6 ore dalla ricezione della chiamata), il servizio si considera prestato in ritardo. Qualora, invece, il servizio sia prestato oltre il termine di 6 ore dalla ricezione della chiamata o non sia prestato la prestazione si considererà come non eseguita.

Il servizio di soccorso stradale dovrà essere garantito dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione *in loco* o a far rimpatriare il veicolo.
Nei Paesi esteri in cui il Fornitore non disponga di una propria rete di copertura territoriale, il servizio di soccorso stradale potrà essere gestito secondo una delle seguenti modalità: i) mediante rimborso delle spese sostenute per il soccorso attivato autonomamente dal conducente, a condizione che l'intervento sia stato preventivamente comunicato al servizio di assistenza clienti del Fornitore; ii) mediante attivazione del soccorso tramite i soggetti incaricati dal Fornitore.
Le modalità operative, documentali e di eventuale rimborso delle spese sostenute saranno gestite secondo le procedure indicate dal Fornitore, tenuto conto della natura emergenziale del servizio e della necessaria produzione della documentazione comprovante l'intervento effettuato e i relativi oneri.
Non è incluso nel servizio il soccorso stradale l'avaria derivante da assenza carburante.

2.8 Coperture assicurative e gestione sinistri

Il Fornitore dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo veicolo, fatti salvi i casi di autoassicurazione (ove il rischio sarà assunto in proprio dal Fornitore), ove consentiti per legge.
Con il termine "franchigia" si intende il costo che l'Amministrazione si potrà vedere addebitato dal Fornitore in caso di sinistro passivo così come definito nel presente Documento.
Il Fornitore dovrà fornire i veicoli oggetto di noleggio e gli eventuali veicoli sostitutivi o in preassegnazione obbligatoria muniti delle coperture assicurative obbligatorie per legge, e di ulteriori garanzie nei termini di seguito precisati:

1. *Responsabilità civile verso i terzi*

 La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi dovrà coprire il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo compresi i danni cagionati dalla circolazione del veicolo in aree private, incluse le aree aeroportuali.
 La garanzia dovrà essere prestata con un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge.
 Per tutta la durata dei contratti attuativi il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge.
 L'Amministrazione Contraente usufruirà di una copertura assicurativa della responsabilità civile

verso terzi senza alcuna franchigia.

2. *Responsabilità Civile dei Trasportati*

Tale copertura dovrà assicurare la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione (compresa la sosta) anche su area privata, esclusi i danni al veicolo e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.

La copertura della responsabilità civile dei Trasportati dovrà avere un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge.

Per tutta la durata dei contratti attuativi il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge.

3. *Guasti accidentali (Kasko)*

Nell'ambito di questa copertura e nei limiti di seguito indicati l'Assicuratore dovrà obbligarsi ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dagli autoveicoli in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto con gli ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione (compresa la sosta) sia su area pubblica che su area privata.

La copertura "Kasko" non prevedrà franchigie.

4. *Incendio, furto totale e parziale dell'autoveicolo, compresa l'autoradio o altre apparecchiature se già installate dal Fornitore al momento della consegna*

L'assicuratore dovrà indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati e validamente fissati, contro i rischi:

- incendio, scoppio, esplosione ed azione di un fulmine;
- furto o rapina (consumati o tentati) - compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina (ad esempio urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada subiti dal veicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto od alla rapina); dovranno essere inclusi nella garanzia eventuali accessori, fono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori e simili, se già previsti nel veicolo assicurato.

 La copertura assicurativa relativa al furto potrà non coprire merci, attrezzature ed oggetti lasciati nel bagagliaio o a bordo del veicolo.

 La copertura dei predetti rischi sarà prestata in assenza di franchigie.

5. *La copertura dei rischi derivanti da eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli*, secondo quanto di seguito dettagliato:
 - eventi socio-politici: gli scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché atti dolosi di terzi e di terrorismo o di sabotaggio organizzato, e danni causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;

- eventi naturali: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, terremoto frane, smottamenti, straripamenti, caduta neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine;
- vandalismo: danni dovuti all'azione dolosa del singolo o del gruppo che tende a distruggere, danneggiare o rendere inservibile il bene altrui (articolo 635 c.p.);
- rottura cristalli: in questo caso l'Assicuratore dovrà rimborsare le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.

Le coperture dovranno essere previste senza franchigia.

6. *La copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti* (infortuni subiti dai dipendenti dell'Amministrazione Contraente aventi come conseguenza la morte o lesioni che abbiano provocato una invalidità permanente), in linea con le vigenti disposizioni di legge, emanate a favore dei conducenti dei veicoli dello Stato (art. 16, punto 3, del D.P.R. n. 44 del 1990). La copertura dovrà prevedere un capitale assicurato almeno pari a € 150.000,00 in caso di morte ed almeno pari a € 150.000,00 in caso di invalidità permanente.

Tutte le coperture assicurative precedentemente dettagliate dovranno essere valide, su tutto il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché su tutto il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.
L'Assicuratore eserciterà, unicamente nei confronti del conducente del veicolo, il diritto di rivalsa per le somme versate al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste nel caso di:

1. conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo il caso di patente scaduta da non oltre 180 giorni e successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti;
2. assicurazione della responsabilità per danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
3. veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i.. Unicamente per la prima volta, la rivalsa deve intendersi esercitata fino alla concorrenza massima di € 1.000,00.

La gestione dei sinistri sarà effettuata dal Fornitore, che dovrà assistere e guidare l'Amministrazione Assegnataria nelle pratiche da intraprendere (es.: compilazione della contestazione amichevole, denuncia alla Pubblica Autorità, dichiarazione di furto, etc.).

Il Fornitore è tenuto a far giungere al domicilio dell'Amministrazione Assegnataria i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza, assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi.

In caso di sinistro, l'Amministrazione dovrà far pervenire al Fornitore una denuncia del sinistro via PEC

(o secondo le modalità che verranno concordate con il Fornitore) entro 48 ore, al fine di consentire al Fornitore di motivare adeguatamente le ragioni e l'interesse dell'Amministrazione stessa, pena la mancata riparazione da parte del Fornitore, così come indicato nel Manuale Operativo in dotazione a ciascun veicolo.

Qualora il veicolo sia destinato a circolare in aree aeroportuali operative (air-side) o in altre aree soggette a specifiche prescrizioni, l'accesso e la circolazione saranno subordinati all'acquisizione delle autorizzazioni e delle certificazioni richieste dal gestore dell'area o dalle autorità competenti. Tali adempimenti, qualora non richiedano coperture assicurative ulteriori rispetto a quelle incluse nel canone, non comporteranno maggiori oneri assicurativi per l'Amministrazione.
Qualora siano invece necessarie coperture assicurative aggiuntive, il Fornitore dovrà comunicarlo preventivamente all'Amministrazione, indicandone le ragioni e trasmettendo la documentazione attestante sia l'obbligo della copertura sia la sua mancata inclusione nelle garanzie già previste.
Gli eventuali maggiori oneri, determinati secondo le migliori condizioni di mercato applicabili, saranno sostenuti dall'Amministrazione esclusivamente previa formale accettazione del relativo preventivo. In assenza di accettazione, il veicolo non potrà essere utilizzato nelle predette aree.

2.9 Interfaccia di Fleet Management

Il Fornitore metterà a disposizione del Fleet Manager della Pubblica Amministrazione un'interfaccia web (ed eventualmente anche tramite applicazione mobile) che consenta di avere informazioni sul veicolo/flotta oggetto del contratto.
In particolare, dovranno essere presenti almeno le seguenti informazioni:

- *Anagrafica flotta e contratti*: elenco veicoli, dati contrattuali, storico assegnazioni e variazioni.
- *Pneumatici*: storico sostituzioni, eventuale gestione pneumatici stagionali (ove richiesto), pneumatici residui.
- *Documenti e repository*: archivio documentale per veicolo e per flotta (es. verbali, assicurazione, documentazione contrattuale, comunicazioni operative).
- *Scadenziario* su consegne, manutenzioni e scadenze contrattuali.
- *Reportistica ed esportazioni*: report standard, esportazione dati.

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione un'informativa del servizio, che descriva almeno finalità e perimetro del portale, modalità di accesso, ruoli e profili abilitati, livelli di servizio e principali regole operative.

2.10 Servizio di ricezione chiamate

Il Fornitore dovrà attivare, entro 10 giorni dalla stipula dell'Accordo quadro, un servizio di ricezione chiamate per tutti i giorni dell'anno (esclusi sabato, domenica e festivi) dalle 08:30 alle 17:30.
Il servizio avrà funzioni di ricezione e gestione delle chiamate relative a richieste di informazioni e in particolare:

- richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna;
- richieste relative allo stato degli ordini in corso e delle consegne;
- richieste di consulenza sui servizi in Accordo Quadro;
- elenco dei centri di servizio disponibili sul territorio;
- altre richieste di informazione.

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione per l'erogazione del servizio:
- un numero telefonico nazionale di rete fissa per ricevere le chiamate;
- un indirizzo di posta elettronica.

Nell'orario non coperto dal servizio, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un sistema di cortesia che accolga l'utente e indichi l'orario di erogazione del servizio.

Le risposte alle richieste di informazioni dovranno essere comunicate all'Amministrazione telefonicamente o all'indirizzo e-mail dell'Amministrazione richiedente.

Il Servizio ricezione chiamate dovrà eseguire le attività richieste, con i livelli di servizio di seguito riportati.

Livelli di Servizio per il servizio di ricezione chiamate		
Parametro	***Definizione***	***Soglia***
Tempo di attesa per le chiamate	*Il tempo di attesa è calcolato a partire dalla selezione del numero o dell'opzione dell'IVR (Interactive Voice Response), dove applicabile; nel parametro è quindi escluso il tempo di navigazione dell'IVR*	*Il Fornitore dovrà garantire una percentuale di tempi di attesa per la risposta* ***non inferiore ad****almeno il* ***90%*** *delle chiamate verso operatore dovrà essere gestito entro* ***40 secondi****.* *Le chiamate con un* ***tempo di risposta superiore ai 150 secondi*** *sono* ***considerate come perse****.*
Percentuale delle chiamate entranti perse	*Si definisce chiamata persa una telefonata:* *1. che non ottiene risposta da un operatore fisico entro a* ***150 secondi****, al netto dei messaggi IVR (fatto salvo che tale messaggio IVR non fornisca l'indicazione richiesta);* *2. a cui segue il segnale di occupato;* *3. a cui segue risposta immediata di rifiuto della chiamata tramite messaggio pre-registrato;* *che viene messa in diretto contatto con la segreteria telefonica (soluzione ammessa solo per chiamate fuori orario di servizio)*	Servizio base (caratteristica obbligatoria): P ≤ 10% delle chiamate entranti

Per il conteggio dei parametri su indicati sarà considerato sufficiente un numero di chiamate rendicontate pari ad almeno 100 nell'arco di un mese di riferimento.

La responsabilità di rendicontare i parametri per la valutazione dei livelli di servizio, nei tempi e modalità indicati nel Documento, spetta a Consip S.p.A. ovvero, per conto di Consip S.p.A., a un ente terzo individuato da Consip stessa.
Si precisa che i livelli di servizio indicati in tabella si riferiscono all'Accordo Quadro nel suo insieme, cioè al totale delle richieste provenienti da tutte le Amministrazioni interessate.

2.11 Centri di servizio

Per "Centri di servizio" si intendono le strutture, dirette o convenzionate con il Fornitore, presso le quali il medesimo garantisce l'esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza necessari ad assicurare la piena efficienza, funzionalità e sicurezza dei veicoli per tutta la durata del contratto di noleggio.
Rientrano nella rete dei Centri di servizio le strutture abilitate all'esecuzione delle prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazioni di carrozzeria, sostituzione, riparazione, montaggio, equilibratura e controllo degli pneumatici, nonché le eventuali ulteriori attività connesse alla corretta gestione tecnica del veicolo.

Il Fornitore dovrà garantire, quale requisito minimo, una rete di assistenza composta da almeno **1.000 Centri di servizio** sul territorio nazionale e idonea ad assicurare, in almeno **88 province italiane**, l'erogazione di tutte le prestazioni di manutenzione e assistenza richieste dal presente Documento, intendendosi per provincia coperta quella nel cui territorio provinciale siano presenti uno o più Centri di servizio, diretti o convenzionati, complessivamente abilitati all'esecuzione delle prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazioni di carrozzeria e servizi relativi agli pneumatici.
Si evidenzia che le prestazioni sopra descritte dovranno essere comunque garantite all'interno del territorio comunale dei seguenti capoluoghi di provincia e città metropolitane: Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Roma Capitale, Torino, Padova e Palermo.
Ai fini del soddisfacimento del requisito minimo, non è necessario che tutte le prestazioni siano erogate dal medesimo Centro di servizio, purché tutte le predette prestazioni siano comunque garantite nell'ambito del territorio della medesima provincia, anche attraverso più strutture specializzate appartenenti alla rete del Fornitore.

Per "**Centri multiservizio**" si intendono i Centri di servizio, diretti o convenzionati con il Fornitore, in grado di assicurare presso un'unica sede l'esecuzione integrata di tutte le principali prestazioni di assistenza riferite al veicolo, e in particolare: manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazioni di carrozzeria e attività relative agli pneumatici.
I Centri multiservizio consentono la presa in carico unitaria del veicolo e l'esecuzione, presso la medesima struttura, di tutte le prestazioni necessarie, evitando all'Amministrazione o al Conducente di rivolgersi a centri diversi per interventi afferenti ad ambiti tecnici differenti.

La maggiore estensione e capillarità della rete rispetto ai requisiti minimi sopra indicati potrà essere valorizzata nell'ambito dell'offerta tecnica, mediante attribuzione di punteggio in funzione:

- del numero complessivo di Centri di servizio messi a disposizione, ove superiore alla soglia minima di 1.000 centri;

- del numero di province italiane, superiore alla soglia minima dell'80%, nelle quali la rete del Fornitore garantisca, all'interno del territorio provinciale, l'erogazione di tutte le prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza meccanica, carrozzeria e pneumatici;
- della presenza, nel territorio del capoluogo di provincia, di uno o più Centri di servizio idonei ad assicurare, anche complessivamente, l'erogazione di tutte le predette prestazioni;
- della presenza di Centri multiservizio, in grado di assicurare presso un'unica sede tutte le principali prestazioni richieste.

Il Fornitore dovrà rendere disponibile e mantenere aggiornato l'elenco dei Centri di servizio, indicando per ciascuna struttura almeno l'ubicazione, la provincia e il comune di riferimento, l'eventuale localizzazione nel capoluogo di provincia, le prestazioni effettivamente erogabili, mail e contatti.

Il Fornitore deve garantire il numero minimo richiesto (anche eventualmente migliorato in sede di offerta tecnica) dei Centri di Servizio, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti. Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta da parte di uno o più Centri di servizio, il Fornitore s'impegna a sostituire tali Centri, entro 60 giorni dalla disdetta, con altri Centri di Servizio assicurando il mantenimento delle caratteristiche e della consistenza della rete dichiarate in sede di offerta.
Il Fornitore si impegna ad informare tempestivamente Consip S.p.A. in merito ad ogni eventuale aggiornamento che potrà sopraggiungere nel corso di validità dell'Accordo Quadro relativo all'elenco dei Centri di Servizio.
Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A. ad ogni richiesta, l'elenco aggiornato dei Centri di Servizio, anche in formato elettronico.

2.12 Restituzione del veicolo

Sarà cura del Fornitore contattare l'Amministrazione assegnataria almeno 30 giorni solari prima della scadenza naturale o prorogata del contratto, per fissare un appuntamento per la restituzione.
È previsto un periodo di tolleranza di 20 giorni solari per la restituzione del veicolo a fine contratto. Nel caso in cui usufruisca di tale periodo di tolleranza, l'Amministrazione è comunque tenuta al pagamento della quota di canone relativa al periodo intercorrente tra la data prevista e quella effettiva di riconsegna.
I veicoli saranno riconsegnati dall'Amministrazione Contraente o Assegnataria, alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o recesso unilaterale anticipato, presso la sede originaria di consegna (o in sede diversa se previamente concordato con il Fornitore) e nelle condizioni in cui sono stati ricevuti in noleggio, salvo il "normale stato di usura". Per "normale stato di usura" si intende il deterioramento del veicolo dovuto all'appropriato utilizzo dello stesso. Rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione non vengono ricondotti al normale stato di usura.
Durante il corso di validità dei contratti attuativi, il Fornitore potrà indirizzare alle Amministrazioni Assegnatarie, anche attraverso i canali di comunicazione previsti dall' Accordo Quadro, comunicazioni per sensibilizzarle al corretto uso dei veicoli assegnati.
Nel Manuale Operativo consegnato dal Fornitore e disponibile sul sito www.acquistinretepa.it, sono descritte le modalità di valutazione dello stato del veicolo a fine contratto, corredate di galleria fotografica esemplificativa che permetta di distinguere tra lo stato di usura e danno (calibro usato).

A titolo meramente esemplificativo e non limitativo, sono di seguito evidenziate alcune differenze di massima tra “normale usura” e “danno”.

NORMALE USURA	DANNO
Verniciatura, Carrozzeria	
Piccoli graffi lunghi fino a 10 cm (rimuovibili con lucidatura meccanica) Ammaccature fino a 2 cm Max due ammaccature per pannello Piccole scheggiature senza ruggine	Graffi più lunghi di 10 cm (non rimuovibili con lucidatura meccanica) Ammaccature più estese di 2 cm Ammaccature con principio di corrosione Scheggiature con ruggine
Griglie, Paraurti	
Per paraurti verniciati: segni e graffi che non penetrino lo strato di colore Per paraurti testurizzati e non dipinti: graffi leggeri, incisioni, piccole ammaccature (fino a 2 cm di diametro) Max 2 aree di danneggiate per il paraurti (senza incisione o ruggine) Leggero scolorimento	Griglie rotte o con crepe o incisioni Graffi numerosi, crepe numerose o ammaccature oltre i 2 cm Graffi evidenti e numerosi Danni numerosi che causino deformazione
Pneumatici e cerchi	
Pneumatici con battistrada min. pari a 2 mm o comunque conformi alle norme vigenti Segni o graffi minimi sul cerchio o copri cerchio	Pneumatici con danni, urti, crepe o tagli Pneumatici lisci o con danni alle tele o al battistrada Pneumatici sgonfi a causa di danni o penetrazione di corpo estraneo Copricerchi mancanti, rotti o vistosamente graffiati Ruota di scorta mancante, se in dotazione *Tyre kit* mancante o incompleto, se in dotazione
Fanali e cristalli	
Scheggiature superficiali di fari, antinebbia o frecce che non rischino di causare rottura del vetro o non ne compromettano il funzionamento Scheggiature dei cristalli inferiori a 1 cm che non ostruiscano la visuale	Scheggiature che causino rottura del vetro Crepe o scheggiature che compromettano il funzionamento dei fari Scheggiature dei cristalli superiori a 1 cm o che ostruiscano la visuale
Specchi retrovisori e accessori esterni	
Segni e graffi leggeri (max 5 cm di lunghezza e 1 mm di profondità) che non incidano la vernice	Segni e graffi leggeri oltre 5 cm di lunghezza e 1 mm di profondità o che incidano la vernice Deformazione degli specchi
Selleria e rivestimento interno del tetto	

Sedili con usura da normale utilizzo Deformazioni del sedile dovute al peso dell'autista Rivestimento del tetto leggermente consumato o sporco	Macchie estese e sporco non rimovibile tramite normale pulizia Imbottiture strappate o bruciature Sporco del rivestimento interno del tetto non rimovibile tramite normale pulizia Deformazione del materiale del rivestimento, tagli, strappi
Cruscotto, moquettes e pannelli interni	
Supporti per telefono rimasti a bordo Fori nella console (da smontaggio supporti o vivavoce) purché in zone poco visibili Segni sui tappeti dovuti a normale uso Corona del volante leggermente consumata dall'uso	Fori nella console (da smontaggio supporti o vivavoce) in zone visibili Sporco sui tappeti non rimovibile tramite normale pulizia Tappeti con strappi o macchie estese Rivestimenti con fori, strappi o deformazioni

Il Fornitore è tenuto a redigere un verbale di riconsegna del veicolo (Modulo per la predisposizione del verbale di riconsegna), nel quale saranno annotati eventuali danni evidenti di carrozzeria o di meccanica. Il verbale dovrà essere sottoscritto dall'Amministrazione o da persona da questa incaricata. Tale sottoscrizione non costituisce automatica accettazione degli eventuali danni descritti nel verbale di riconsegna dal Fornitore o da altra società dallo stesso autorizzata per il ritiro degli autoveicoli, bensì definisce, in maniera certa ed inequivocabile, la data di restituzione del veicolo e, quindi, la chiusura del contratto di noleggio a lungo termine.

Le eventuali spese di ripristino relative a danni non riconducibili al normale stato di usura e non conseguenti a sinistri regolarmente e precedentemente denunciati potranno essere addebitate all'Amministrazione Contraente esclusivamente previa dichiarazione di congruità della stessa. A tal fine, il Fornitore dovrà rendere disponibile adeguata documentazione fotografica, corredata dalla descrizione dei danni rilevati e degli elementi idonei a comprovarne l'imputabilità all'Amministrazione, nonché il dettaglio analitico delle spese di ripristino richieste. Tale documentazione dovrà consentire all'Amministrazione di verificare la fondatezza e la congruità dell'addebito e di formulare eventuali contestazioni su base documentale.

In caso di mancata dichiarazione di congruità da parte dell'Amministrazione contraente, le parti nomineranno di comune accordo un perito, il cui giudizio sarà insindacabile.

Eventuali danni dovuti a montaggio di accessori o modifiche all'allestimento non preventivamente autorizzati dal fornitore saranno a totale carico della Amministrazione contraente.

2.13 Percorrenze chilometriche

Nel caso in cui, da un esame delle percorrenze effettuate, si possa ipotizzare uno scostamento dal monte chilometrico originariamente previsto per ogni veicolo, il Fornitore potrà sottoporre all'Amministrazione eventuali proposte di modifica tariffaria, come già descritte al par. 1.1.

Sarà cura del Fornitore presentare proposte sulla base delle percorrenze rilevate.

Alla scadenza di ogni contratto, verranno addebitati/rimborsati all'Amministrazione i chilometri in più o in meno rispetto alla percorrenza contrattuale prevista, senza alcuna franchigia.

L'addebito per percorrenze superiori avverrà per il 100% dell'importo (es. nel caso di contratto 36 mesi/90.000 km con percorrenza a fine contratto di 94.700 km, saranno addebitati 4.700 km).
Il rimborso per le percorrenze inferiori avverrà per il 30% della differenza tra la percorrenza chilometrica contrattuale e i chilometri effettivamente percorsi a fine contratto (es. nel caso di contratto 36 mesi/90.000 km con percorrenza a fine contratto di 40.000 km, saranno rimborsati [90.000 – 40.000] x 30% = 15.000 km).
Il costo dei chilometri in eccesso o in difetto sarà calcolato utilizzando la seguente formula:

P = (0,30*Canone*N)/km

dove

P= costo per Km in eccesso o in difetto
0,30 = coefficiente di abbattimento
Canone = canone di noleggio mensile (IVA esclusa)
N= durata del noleggio espressa in mesi
Km = percorrenza chilometrica espressa nel contratto di noleggio

In caso di risoluzione o restituzione anticipata, a qualsiasi titolo intervenuta, ai fini del calcolo della eccedenza chilometrica, la percorrenza contrattuale sarà proporzionata al periodo effettivo di detenzione del veicolo. Pertanto, il rimborso o l'eccedenza chilometrica saranno valutati in funzione della percorrenza effettiva del veicolo al momento della restituzione. Ad esempio, in caso di contratto originario pari a 36 mesi/90.000 km, quindi con percorrenza media pari a 2.500 km al mese, se il contratto si interrompe al trentesimo mese, la percorrenza modificata, in funzione della quale si dovrà valutare se procedere con il rimborso o con l'eccedenza chilometrica, sarà pari a 75.000 km.

2.14 Facoltà di estensione temporale

L'Amministrazione contraente ha facoltà di chiedere un'estensione temporale del contratto per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di scadenza naturale, qualora a tale data non sia stata ancora raggiunta la percorrenza massima prevista dal contratto stesso. La richiesta di estensione temporale dovrà essere in forma scritta ed inviata al Fornitore con 30 giorni solari di anticipo rispetto alla medesima data di scadenza del contratto in essere.
L'estensione temporale non modificherà, come detto, in ogni caso, la percorrenza massima prevista dal contratto; nel caso, ad esempio di un contratto di durata pari a 36 mesi con una percorrenza di 90.000 km, la proroga di 6 mesi aumenterà la durata (quindi 42 mesi) ma non il chilometraggio massimo (pari sempre a 90.000 km).
L'Amministrazione, prima di procedere con l'eventuale richiesta di estensione, dovrà verificare la percorrenza effettiva del veicolo rispetto a quella contrattuale per valutare la convenienza economica dell'estensione anche alla luce delle eventuali eccedenze chilometriche.
Resta a carico delle Amministrazioni Contraenti provvedere, con propria determinazione, all'aggiornamento dei Canoni sino alla scadenza del contratto.

La mancata restituzione del veicolo alla data di scadenza prevista nel contratto, oltre la tolleranza di 20 giorni solari, non potrà essere in nessun caso considerata come estensione di fatto.

3 SERVIZI A PAGAMENTO

Dietro pagamento dei corrispettivi indicati nel presente Documento Tecnico, le Amministrazioni potranno usufruire dei seguenti servizi:

- Preassegnazione facoltativa;
- Consegna e restituzione a domicilio;
- Inserimento apparecchiature, allestimenti speciali e versioni aggiuntive
- Optional della casa costruttrice;
- Presa e riconsegna a domicilio per manutenzione ordinaria e cambio pneumatici (ove offerto);
- Servizio di telematica (ove offerto);
- Servizio di Car Sharing aziendale (ove offerto).

3.1 Preassegnazione facoltativa

In attesa che venga consegnato il veicolo ordinato, l'Amministrazione Contraente potrà richiedere veicoli in preassegnazione facoltativa.
Ai veicoli in preassegnazione facoltativa si applicano tutte le disposizioni previste nel presente Documento tecnico; sui veicoli in preassegnazione facoltativa non potranno essere installati allestimenti od optional specifici.

I veicoli saranno messi a disposizione dal Fornitore entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione Contraente, presso il Centro dedicato più vicino, salvo diverso accordo tra le parti, ed ivi saranno ritirati e riconsegnati da questa al termine della preassegnazione facoltativa.
I veicoli in preassegnazione facoltativa dovranno avere una anzianità non superiore a 12 mesi e potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (allestimenti, alimentazione, colore, etc.).

Il Fornitore si adopererà affinché l'Amministrazione possa servirsi di autoveicoli in preassegnazione di sua proprietà.
Il Fornitore potrà reperire il veicolo presso società di noleggio a breve termine. Il Fornitore è tenuto comunque a fornire tutte le informazioni necessarie all'Amministrazione Contraente o Assegnataria sulle modalità di espletamento di tale servizio. In questo caso, il Fornitore sarà tenuto ad informare l'Amministrazione di eventuali limiti al numero di guidatori ammessi per questi veicoli.

Resta inteso che, nel caso in cui il Fornitore si avvalga di società di noleggio, l'Amministrazione Contraente rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società.
Il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare l'Amministrazione Assegnataria da ogni problema. Sarà cura dell'Amministrazione comunicare al

Fornitore il nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo in preassegnazione facoltativa e delle persone autorizzate alla guida dello stesso.

Il periodo di preassegnazione facoltativa non sarà considerato periodo contrattuale, che inizierà con la consegna del veicolo ordinato.

Il canone mensile per i veicoli in preassegnazione è pari a 1.000,00 €.
In funzione delle disponibilità del mercato, il veicolo in preassegnazione potrà anche non essere un veicolo commerciale; qualora lo fosse, potrà comunque presentare caratteristiche differenti rispetto al veicolo ordinato, quali marca, modello, allestimento e dimensioni.

Per frazioni di mese verrà moltiplicato (1/gg del mese di riferimento) della tariffa mensile per i giorni effettivi di utilizzo. Il primo mese sarà comunque pagato per intero.
È prevista una percorrenza di 5.000 km/mese. Alla riconsegna del veicolo, il Fornitore addebiterà i km eccedenti tale limite, con le modalità previste al paragrafo 2.13.
Il veicolo in preassegnazione dovrà essere restituito al centro dedicato nello stesso giorno in cui viene ritirata la vettura ordinata. L'Amministrazione, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo in preassegnazione, dovrà sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo, alla presenza di carburante, etc. Sarà comunque addebitata all'Amministrazione Contraente ogni spesa accessoria non compresa nel servizio di preassegnazione (es. carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato dall'Amministrazione Assegnataria, etc.).
In caso di restituzione successiva a 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di messa a disposizione del veicolo ordinato, sarà applicata al canone una maggiorazione del 25%.

3.2 Consegna e restituzione a domicilio

L'Amministrazione Contraente può chiedere la consegna dei veicoli presso la sede dell'Amministrazione Assegnataria.
Il costo di questo servizio è pari a € 200,00 più IVA per veicolo, a titolo di rimborso spese forfetario e onnicomprensivo.
Tale servizio dovrà essere richiesto al Fornitore al momento dell'Ordinativo di Fornitura.
L'Amministrazione Contraente può chiedere inoltre la restituzione dei veicoli presso la sede dell'Amministrazione Assegnataria a fine noleggio. In tale caso, il costo del servizio sarà pari a € 200,00 più IVA per veicolo, a titolo di rimborso spese forfetario e onnicomprensivo. Le modalità di remunerazione del servizio saranno concordate con l'Amministrazione.

3.3 Inserimento apparecchiature e allestimenti speciali

Qualora l'Amministrazione Contraente o l'Assegnataria ritenesse di aver bisogno di un allestimento particolare, potrà rivolgersi al Fornitore per concordare le soluzioni ottimali, oppure approvvigionarsi tramite altre società, dopo aver informato e concordato con il Fornitore le modifiche da apportare.

I veicoli possono essere oggetto di modifiche particolari all'allestimento interno o essere oggetto di

inserimento di apparecchiature particolari di interesse dell'Amministrazione Contraente o Assegnataria.

L'Amministrazione Contraente o Assegnataria potrà:

- applicare scritte adesive amovibili che identifichino l'Amministrazione;
- installare apparecchiature ricetrasmittenti;
- installare sistemi di trasmissione dati;
- installare sistemi di rilevazione satellitari o similari;
- installare antenne;
- installare punti luce interni od esterni;
- installare cavi elettrici per il funzionamento delle apparecchiature punti di presa di corrente;
- apportare modifiche ai pannelli interni, cruscotto, cielo, sedili in relazione al montaggio di apparecchiature.

L'Amministrazione Contraente o Assegnataria non potrà comunque:

- apportare modifiche alle componenti meccaniche od elettroniche del veicolo che ne modifichino le prestazioni, ivi inclusi pneumatici di misura differente da quelli indicati sulla carta di circolazione;
- modificare o eliminare sistemi di sicurezza installati o altri sistemi di sicurezza installati dalla fabbrica;
- sostituire i cristalli con altri, anche se blindati, o comunque apportare blindature di alcun tipo al veicolo;
- cambiare il colore esterno del veicolo con un altro, anche se con colori ufficiali della casa costruttrice;
- apportare modifiche che alterino l'omologazione del veicolo.

Il valore degli allestimenti ordinati non potrà in ogni caso superare il 30% del valore dell'ordinativo, calcolato usando il canone posto a base d'asta per il veicolo prescelto.
Es: qualora l'Amministrazione richieda la fornitura di una city car con contratto di noleggio per 36 mesi/90.000 km e i servizi a pagamento di consegna a domicilio, il valore dell'ordinativo sarà calcolato come somma delle seguenti voci:

- Canone mensile posto a base d'asta per city car ibrida 36 mesi/90.000 km moltiplicato per mesi e quantità di veicoli;
- Importo consegna a domicilio moltiplicato per quantità dei veicoli;

Le soluzioni proposte dovranno essere concordate preliminarmente all'invio dell'ordine; il documento, sottoscritto dalle parti, dovrà essere allegato all'ordine stesso. Restano a carico dell'Amministrazione richiedente la verifica della congruità dei prezzi proposti dal Fornitore in merito alle richieste di personalizzazioni ricevute e il rispetto di tutte le norme che regolano i Processi di Acquisto delle Pubbliche Amministrazioni.
Qualora l'Amministrazione ritenesse che le soluzioni proposte non soddisfino, in termini tecnici o economici, le proprie esigenze questa potrà approvvigionarsi autonomamente di tali allestimenti speciali, previa autorizzazione del Fornitore, nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto nel

presente documento, senza aver diritto di avanzare, nei confronti del Fornitore, alcuna pretesa per la mancata fornitura di tali allestimenti speciali.
Qualora l'allestimento speciale richiesto dall'Amministrazione Contraente sia effettuato dal Fornitore, l'immatricolazione dei veicoli con allestimenti speciali sarà eseguita dal Fornitore medesimo, secondo la normativa vigente.
Nel caso l'allestimento speciale richiesto comporti un allungamento dei termini massimi di consegna (di cui al precedente par. 2.1), tali termini potranno essere derogati mediante uno specifico accordo tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente.
Saranno a totale carico dell'Amministrazione i costi di allestimento del veicolo incluse le spese di immatricolazione e omologazione, i costi per le coperture assicurative e per la manutenzione dei dispositivi installati e le spese per il ripristino del veicolo a fine contratto.
Il Fornitore dovrà inviare all'Amministrazione un preventivo per ciascuna delle seguenti voci:

- allestimento;
- immatricolazione e omologazione;
- coperture assicurative e manutenzione degli eventuali dispositivi e allestimenti;
- ripristino del veicolo a fine contratto.

Tali costi potranno essere inclusi in un canone addizionale da addebitare all'Amministrazione per tutta la durata del contratto, anche eventualmente esteso.

L'Amministrazione potrà decidere di effettuare autonomamente la manutenzione sugli eventuali dispositivi oggetto di allestimento e riconoscere al Fornitore a fine contratto le spese per il ripristino del veicolo.
Ogni spesa necessaria per ricondurre il veicolo alle condizioni originarie od ogni modifica non ripristinata prima della riconsegna, saranno addebitate dal Fornitore all'Amministrazione Contraente, previo riconoscimento di congruità da parte di questa. In caso di necessità le parti nomineranno un perito il cui giudizio sarà vincolante e i relativi oneri saranno ripartiti equamente tra le parti.
Tale tipologia di ripristino non è riconducibile a quanto previsto nel paragrafo 2.12 del presente Documento.

3.4 Optional

L'Amministrazione Contraente o Assegnataria può richiedere, in fase di Ordinativo di Fornitura, optional o accessori aggiuntivi, previsti dalle case costruttrici, rispetto alle dotazioni già previste nell'Accordo Quadro per ogni veicolo.
In considerazione delle peculiarità che potrebbero caratterizzare gli optional richiesti, la possibilità di ordinarli è subordinata ad una verifica di fattibilità con il Fornitore, al fine di accertare che lo stesso non sia incompatibile con le dotazioni o gli allestimenti eventualmente previsti sul veicolo. In quest'ultimo caso prevarrà sempre l'allestimento sugli eventuali optional incompatibili.

Il valore degli optional ordinati non potrà in ogni caso superare il 30% del valore dell'ordinativo, calcolato usando il canone posto a base d'asta per il veicolo prescelto.
Es: qualora l'Amministrazione richieda la fornitura di una city car ibrida con contratto di noleggio per 36 mesi/90.000 km e i servizi a pagamento di consegna a domicilio, il valore dell'ordinativo sarà calcolato

come somma delle seguenti voci:

- Canone mensile posto a base d'asta per city car ibrida 36 mesi/90.000 km moltiplicato per mesi e quantità di veicoli;
- Importo consegna a domicilio moltiplicato per quantità dei veicoli;

Il canone di riferimento sarà aumentato dell'importo derivante dall'applicazione delle seguenti percentuali calcolate sul prezzo di listino dell'optional al netto di IVA:
Contratto di 36 mesi: 2,8 %
Contratto di 48 mesi: 2,1 %
Contratto di 60 mesi: 1,7 %.

Resta inteso che le variazioni sugli allestimenti riguardano optional o accessori esclusivamente previsti dal costruttore.
In ogni caso l'importo di aumento del canone dovrà essere immediatamente comunicato alla Amministrazione contraente, che si riserverà il diritto di accettare o di non procedere a ordinare tali optional.

3.5 Presa e riconsegna a domicilio per manutenzione ordinaria e cambio pneumatici

Il Concorrente potrà offrire il servizio di presa e riconsegna a domicilio del veicolo in occasione:

- degli interventi di manutenzione ordinaria previsti dal piano manutentivo del veicolo;
- delle operazioni di sostituzione stagionale degli pneumatici estivi con quelli invernali e degli pneumatici invernali con quelli estivi, ove la fornitura e la gestione degli pneumatici stagionali siano state richieste dall'Amministrazione.

Il servizio non si applica alla sostituzione degli pneumatici conseguente a usura, danneggiamento, foratura o ad altre esigenze diverse dal cambio stagionale.

L'offerta del servizio è facoltativa. La mancata offerta non determina l'esclusione dalla procedura e comporta l'attribuzione di un punteggio tecnico pari a zero con riferimento allo specifico criterio previsto nella documentazione di gara.

Qualora offerto, il servizio sarà valorizzato nell'ambito dell'offerta tecnica in funzione del numero dei capoluoghi di provincia nei quali il Concorrente si impegna a garantirne l'erogazione. Per ciascun capoluogo dichiarato in sede di offerta tecnica, il servizio potrà essere garantito limitatamente al relativo territorio comunale.

L'elenco dei capoluoghi coperti, dichiarato in sede di offerta tecnica, costituirà impegno contrattuale del Fornitore per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei relativi contratti di noleggio.

La disponibilità del servizio non comporta alcun obbligo di acquisto o di attivazione in capo alle Amministrazioni. Ciascuna Amministrazione potrà scegliere se attivarlo per uno o più veicoli ubicati nei

territori comunali coperti, indicandolo nell'Ordinativo di Fornitura.

Il corrispettivo del servizio dovrà essere indicato separatamente nell'offerta economica ed espresso in euro/veicolo/mese, IVA esclusa.
Il canone mensile sarà riconosciuto per ciascun veicolo e decorrerà dalla data di consegna del veicolo.
Il canone mensile dovrà intendersi omnicomprensivo di:

- prenotazione e organizzazione del servizio;
- presa in carico del veicolo presso la sede indicata dall'Amministrazione;
- trasferimento presso il Centro di servizio;
- custodia del veicolo;
- riconsegna presso la sede di presa in carico, salvo diverso accordo;
- predisposizione della documentazione relativa al ritiro e alla riconsegna;
- ogni ulteriore onere necessario alla corretta esecuzione del servizio.

Per tutta la durata di attivazione del servizio, nessun ulteriore corrispettivo potrà essere richiesto per i singoli cicli di presa e riconsegna effettuati in occasione degli interventi ricompresi nel presente paragrafo.

La prenotazione dovrà essere effettuata dall'Amministrazione attraverso almeno uno dei canali messi a disposizione dal Fornitore, quali portale web, applicazione, posta elettronica, numero telefonico dedicato o altra modalità indicata nel Manuale Operativo.
La richiesta dovrà contenere almeno:

- la denominazione dell'Amministrazione;
- la targa del veicolo;
- la tipologia di intervento richiesto;
- l'indirizzo presso il quale effettuare la presa in carico e la riconsegna, ubicato nel territorio comunale di uno dei capoluoghi dichiarati in offerta tecnica;
- il nominativo e i recapiti del referente dell'Amministrazione;
- le date o le fasce temporali preferenziali;
- eventuali informazioni necessarie alla corretta presa in carico del veicolo.

Il Fornitore dovrà confermare la ricezione della richiesta e comunicare all'Amministrazione la data e la fascia oraria previste per il ritiro e la riconsegna, nonché il Centro di servizio presso il quale sarà eseguito l'intervento.
La prenotazione si intenderà perfezionata con la comunicazione di conferma del Fornitore, contenente la data e la fascia oraria concordate.

La prenotazione dovrà essere effettuata dall'Amministrazione con un preavviso minimo di:

- 10 giorni lavorativi per gli interventi di manutenzione ordinaria;
- 15 giorni lavorativi per il cambio stagionale degli pneumatici.

Il Fornitore dovrà confermare la prenotazione entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta.
L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nella data concordata tra le parti e comunque:

- entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta per gli interventi di manutenzione ordinaria;
- entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta per il cambio stagionale degli pneumatici.

Resta salva la facoltà del Fornitore e dell'Amministrazione di concordare, per singoli interventi o per particolari esigenze operative, tempistiche differenti rispetto a quelle sopra indicate.

3.6 Servizio di telematica

Il Concorrente potrà offrire, con riferimento al servizio di telematica, una soluzione attivabile su richiesta dell'Amministrazione sui veicoli indicati nell'Ordinativo di Fornitura. L'offerta del servizio è facoltativa: il Concorrente potrà pertanto non offrire il servizio ovvero proporre il servizio secondo uno dei livelli funzionali di seguito indicati.
La mancata offerta del servizio non determina l'esclusione dalla procedura e comporta l'attribuzione di un punteggio tecnico pari a zero con riferimento allo specifico criterio previsto nella documentazione di gara. Qualora il servizio sia offerto, lo stesso sarà valorizzato nell'ambito dell'offerta tecnica in funzione del livello funzionale proposto e delle relative caratteristiche, comprovabili mediante scheda tecnica, brochure, manuale d'uso o altra documentazione tecnica equivalente. Il relativo canone mensile dovrà essere indicato separatamente nell'offerta economica, secondo le modalità previste dalla documentazione di gara.

Il servizio potrà essere offerto secondo i seguenti livelli:

Livello funzionale 1 – Telematica di monitoraggio

Il servizio dovrà consentire la consultazione, mediante piattaforma web o altro strumento digitale equivalente, delle principali informazioni relative ai veicoli sui quali il servizio sia stato attivato.
Ai fini della valutazione tecnica, saranno considerate le funzionalità dichiarate dal Concorrente e riscontrabili nella documentazione prodotta, con riferimento almeno ai seguenti ambiti:

- localizzazione o visualizzazione dell'ultima posizione disponibile del veicolo;
- rilevazione o consultazione del chilometraggio;
- disponibilità di informazioni relative a scadenze manutentive o soglie chilometriche;
- generazione di notifiche, avvisi o alert connessi a soglie, scadenze o eventi rilevanti;
- consultazione dei dati per singolo veicolo e/o in forma aggregata per flotta;
- esportazione o produzione di report in formato elaborabile;
- presenza di profili di accesso o utenze differenziate;
- adozione di misure tecniche e organizzative per la sicurezza e la protezione dei dati trattati.

Livello funzionale 2 – Telematica evoluta

Il livello funzionale 2 ricomprende le funzionalità del livello funzionale 1 e include ulteriori funzionalità evolute di supporto alla gestione avanzata della flotta e di seguito elencate:

- diagnostica da remoto, anche mediante rilevazione di anomalie tecniche, codici diagnostici o stati del veicolo;
- funzionalità di manutenzione predittiva o preventiva basate sull'elaborazione dei dati rilevati;

- monitoraggio di veicoli elettrici o ibridi plug-in, con disponibilità di dati relativi, ad esempio, a stato di carica, autonomia residua, consumi energetici;
- indicatori di utilizzo e sicurezza, quali tempi di utilizzo o altri parametri di comportamento alla guida;
- funzionalità di geofencing o configurazione di aree geografiche;
- cruscotti di analisi, dashboard o viste aggregate per il monitoraggio della flotta;
- reportistica personalizzabile.

Qualora il servizio sia erogato in modalità cloud, dovrà essere utilizzato un servizio cloud qualificato e presente nel Catalogo delle Infrastrutture digitali e dei Servizi cloud dell'ACN **(Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale)**.
Il Fornitore pertanto dovrà garantire l'erogazione del servizio nel rispetto dei requisiti descritti dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ("ACN") in tema di qualificazione dei servizi e delle infrastrutture cloud. Si applica, pertanto, quanto previsto dal decreto direttoriale n. 21007 del 27 giugno 2024 (in avanti anche solo "Regolamento").
La qualificazione dei servizi cloud effettuata dal CSP presso ACN costituisce requisito necessario ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio e della successiva erogazione.
Qualora la soluzione utilizzi, in tutto o in parte, servizi cloud, questi dovranno essere qualificati e presenti nel Catalogo delle infrastrutture digitali e dei servizi cloud dell'ACN, con indicazione del livello di qualificazione ottenuto (QC1, QC2, QC3 o QC4).
Le qualificazioni richieste dovranno essere valide alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed essere mantenute per tutta la durata contrattuale.
Ai fini della comprova, il Concorrente dovrà indicare gli elementi necessari alla relativa verifica nel Catalogo ACN, tra cui la denominazione commerciale e l'ID della scheda.
In assenza della suddetta qualificazione, il servizio interessato non potrà essere valorizzato ai fini dell'offerta tecnica ed economica né potrà essere reso disponibile alle Amministrazioni nell'ambito dell'esecuzione contrattuale. La qualificazione dovrà essere mantenuta per tutta la durata di erogazione del servizio, secondo le indicazioni fornite dal Regolamento.

Il Fornitore dovrà, in caso di offerta del servizio, assicurare l'installazione, l'attivazione, la manutenzione e l'eventuale disinstallazione dei dispositivi necessari all'erogazione del servizio, nonché l'assistenza tecnica sulla piattaforma per tutta la durata del contratto di noleggio.

3.7 Servizio di car sharing aziendale

Il Concorrente potrà offrire un **servizio di car sharing aziendale**, finalizzato a consentire alle Amministrazioni la gestione condivisa di uno o più veicoli oggetto di noleggio.

L'offerta del servizio è facoltativa. La mancata offerta non determina l'esclusione dalla procedura e comporta l'attribuzione di un punteggio tecnico pari a zero con riferimento allo specifico criterio previsto nella documentazione di gara.

Qualora offerto, il servizio sarà valorizzato nell'ambito dell'offerta tecnica e il relativo canone mensile dovrà essere indicato separatamente nell'offerta economica, secondo le modalità previste dalla documentazione di gara.

Il servizio dovrà essere supportato da una piattaforma digitale, accessibile mediante portale web e applicazione mobile, che consenta almeno:

- la registrazione e la profilazione degli utenti autorizzati;
- la consultazione della disponibilità dei veicoli;
- la prenotazione, la modifica e la cancellazione delle prenotazioni;
- sblocco/blocco del veicolo da parte del driver;
- l'identificazione del veicolo assegnato e del periodo di utilizzo;
- la registrazione delle operazioni di presa in carico e riconsegna del veicolo;
- la segnalazione di eventuali anomalie, danni o necessità operative;
- la consultazione dello storico delle prenotazioni e degli utilizzi;
- la gestione, da parte dell'Amministrazione, delle abilitazioni e delle regole di utilizzo;
- la disponibilità di report relativi alle prenotazioni, all'impiego dei veicoli e al relativo grado di utilizzo;
- l'esportazione dei dati e dei report in formato aperto ed elaborabile.

Il Fornitore dovrà provvedere, per tutta la durata di attivazione del servizio, alla manutenzione, all'aggiornamento e, ove necessario, alla sostituzione dei dispositivi e dei componenti della soluzione.

Qualora il servizio sia erogato in modalità cloud, dovrà essere utilizzato un servizio cloud qualificato e presente nel Catalogo delle Infrastrutture digitali e dei Servizi cloud dell'ACN **(Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale)**.
Il Fornitore pertanto dovrà garantire l'erogazione del servizio nel rispetto dei requisiti descritti dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ("ACN") in tema di qualificazione dei servizi e delle infrastrutture cloud. Si applica, pertanto, quanto previsto dal decreto direttoriale n. 21007 del 27 giugno 2024 (in avanti anche solo "Regolamento").
La qualificazione dei servizi cloud effettuata dal CSP presso ACN costituisce requisito necessario ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio e della successiva erogazione.
Qualora la soluzione utilizzi, in tutto o in parte, servizi cloud, questi dovranno essere qualificati e presenti nel Catalogo delle infrastrutture digitali e dei servizi cloud dell'ACN, con indicazione del livello di qualificazione ottenuto (QC1, QC2, QC3 o QC4).
Le qualificazioni richieste dovranno essere valide alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed essere mantenute per tutta la durata contrattuale.
Ai fini della comprova, il Concorrente dovrà indicare gli elementi necessari alla relativa verifica nel Catalogo ACN, tra cui la denominazione commerciale e l'ID della scheda.
In assenza della suddetta qualificazione, il servizio interessato non potrà essere valorizzato ai fini dell'offerta tecnica ed economica né potrà essere reso disponibile alle Amministrazioni nell'ambito dell'esecuzione contrattuale. La qualificazione dovrà essere mantenuta per tutta la durata di erogazione

del servizio, secondo le indicazioni fornite dal Regolamento.

Ciascuna Amministrazione potrà scegliere se attivare o meno il servizio, qualora offerto dal Fornitore, indicando nell'Ordinativo di Fornitura il numero di veicoli interessati e il numero di mesi di utilizzo. L'individuazione dei singoli veicoli, la profilazione degli utenti autorizzati e la definizione delle regole operative saranno effettuate successivamente, in fase di configurazione e attivazione del servizio e potranno essere successivamente aggiornati, fermo restando il numero massimo di veicoli e la durata indicati nell'Ordinativo.

Resta ferma la responsabilità contrattuale del Fornitore nei confronti dell'Amministrazione anche qualora il servizio sia erogato, in tutto o in parte, mediante soggetti terzi.

4 REPORTISTICA

Ove l'Amministrazione ne faccia richiesta, il Fornitore deve garantire il servizio di reportistica che consiste nel predisporre ed inviare le informazioni relative ad ogni aspetto gestionale ed economico concernente l'erogazione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro.
A titolo esemplificativo, potranno essere richiesti report specifici relativi all'andamento dell'esecuzione contrattuale e alla rendicontazione economica dei servizi erogati, in funzione delle esigenze amministrative, contabili o di controllo della singola Amministrazione. Sono escluse le informazioni già disponibili attraverso l'interfaccia del Fleet Manager e quelle previste nell'ambito degli eventuali servizi di telematica e di car sharing aziendale.